

# GIURISPRUDENZA

## CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 17 DICEMBRE 2015, N. 25395

PRES. STILE — EST. ESPOSITO — P.M. MASTROBERARDINO (concl. diff.) - Poste Italiane s.p.a. c. R.F. C.F..

**Prevenzione infortuni - Mancato allestimento delle misure di sicurezza atte a fronteggiare cause d'infortunio del tutto imponderabili - Attribuzione della responsabilità della verifica dell'infortunio al datore di lavoro - Individuazione della situazione generatrice del rischio - Necessità.**

*Per l'applicazione dell'art. 2087 c.c. - in virtù del quale la responsabilità del datore di lavoro è configurabile in relazione a infortunio che sia riconducibile a un comportamento colpevole del datore di lavoro, alla violazione di uno specifico obbligo di sicurezza da parte dello stesso o al mancato allestimento di misure idonee alla prevenzione di ragioni di danno per i lavoratori dipendenti, senza che possa pretendersi dal datore di lavoro la predisposizione di accorgimenti atti a fronteggiare cause d'infortunio del tutto imponderabili - è necessario che sia individuata la situazione generativa del rischio, indispensabile e preliminare alla verifica del rispetto delle misure di protezione richieste dalle norme di legge o dalle regole di prudenza in riferimento alle condizioni dei luoghi e alla verifica delle responsabilità datoriali.<sup>1</sup>*

## DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Rileva che la responsabilità di cui

<sup>1</sup> Cfr. Cass. 17 aprile 2012, n. 6002; v. altresì Cass. 8 maggio 2007, n. 10441, con la quale è stabilito che a fornire la prova dell'osservanza di tutti i precetti di cui all'art. 2087 c.c. e che gli esiti dannosi derivino da un evento imprevisto e imprevedibile sia il datore di lavoro. Rispettivamente in *Mass. Foro it.*, 2012 e 2007.

all'art. 2087 c.c., non è ipotesi di responsabilità oggettiva ma deve necessariamente essere collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da una fonte legislativa, talchè dalla medesima norma non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta a evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 166 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).  
Rileva che la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento non sulle specifiche allegazioni della società e sulle prove formatesi in giudizio in ordine agli aspetti decisivi della controversia (ampiezza del corridoio, enorme affluenza di persone, pavimentazione antisdrucchiolo, particolari condizioni di salute del lavoratore, presenza di liquidi oleosi) ma esclusivamente sulla circostanza della mancata installazione di un corrimano, inidonea a supportare il percorso logico giuridico seguito dal giudice.
3. Con il terzo motivo deduce omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Omessa valutazione delle misure di sicurezza adottate dalla società. Rileva che in ordine alla idoneità delle misure di sicurezza adottate dalla società la Corte non ha argomentato alcunchè.
4. Deduce, infine, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Omessa valutazione di circostanze idonee ad escludere la responsabilità di Poste Italiane s.p.a. Rileva che era stata disposta la chiamata in causa delle società addette al servizio di manutenzione ascensori e scale ritenendo doversi imputare alle medesime la responsabilità dell'infornuto e ciò in ragione del fatto che al momento dell'incidente il tappeto mobile presente nel corridoio era in riparazione e presentava macchie di acqua e grasso, causa dell'incidente. In relazione alla suddetta circostanza, confermata dallo stesso R., la Corte aveva motivato insufficientemente non tenendo conto di circostanze assolutamente rilevanti ai fini della definizione della controversia.
5. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento, con assorbimento delle altre censure. Va premesso, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità cui in questa sede si intende dare continuità, che "in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'art. 2087 c.c., è configurabile una responsabilità del datore di lavoro in relazione ad infornuto che sia riconducibile ad un comportamento colpevole del datore, alla violazione di uno specifico obbligo di sicurezza da parte dello stesso o al mancato apprestamento

di misure idonee alla prevenzione di ragioni di danno per i lavoratori dipendenti, mentre non può esigersi dal datore di lavoro la predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare cause d'infortunio del tutto imprevedibili" (Sez. L. Sentenza n. 1312 del 22 gennaio 2014, Rv. 629928). Ciò posto, va rilevato che nella ricostruzione dei fatti di cui alla sentenza impugnata manca del tutto la descrizione della situazione generativa del rischio, indispensabile e preliminare all'individuazione delle misure di protezione richieste dalle norme di legge o dalle regole di prudenza in relazione alle condizioni dei luoghi e alla conseguente verifica delle relative responsabilità datoriali.

6. Conseguentemente il ricorso va accolto, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, che nell'esaminare il caso si atterrà al seguente principio di diritto: "ai fini dell'applicazione dell'art. 2087 c.c. - in forza del quale è configurabile la responsabilità del datore di lavoro in relazione ad infortunio che sia riconducibile ad un comportamento colpevole del datore, alla violazione di uno specifico obbligo di sicurezza da parte dello stesso o al mancato apprestamento di misure idonee alla prevenzione di ragioni di danno per i lavoratori dipendenti, senza che possa esigersi dal datore di lavoro la predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare cause d'infortunio del tutto imprevedibili - occorre che sia individuata la situazione generativa del rischio, indispensabile e preliminare alla verifica del rispetto delle misure di protezione richieste dalle norme di legge o dalle regole di prudenza in relazione alle condizioni dei luoghi e alla verifica delle responsabilità datoriali".

### **CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 16 DICEMBRE 2015, N. 25305**

*PRES. MACIOCE — EST. BLASUTTO — P.M. CERONI (concl. conf.) - P.G. C.F. c. Inail.*

#### **Procedimento giudiziario - Azione di regresso dell'Inail - Atti interruttivi della prescrizione ex art. 112 T.U. n. 1124/1965 - Validità - Accertamento del giudice del merito - Fattispecie.**

*L'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art 1335 c.c., che riguarda non solo le dichiarazioni inerenti alla formazione del contratto ma tutte le dichiarazioni recettizie, presuppone che la dichiarazione giunga all'indirizzo del destinatario, inteso come luogo risultante in concreto, nella sfera di dominio e controllo del destinatario medesimo, ma non esige, allorché la dichiarazione sia trasmessa a mezzo del servizio postale, che la consegna dell'atto avvenga*

*secondo le norme del codice postale essendo riservato al giudice del merito l'accertamento della sussistenza. La conoscenza è da ritenersi presunta quando il documento contenente l'atto sia pervenuto al luogo che per collegamento ordinario (dimora o domicilio della persona fisica) o per una normale frequenza risulti in concreto nella sua sfera di controllo, così da apparire idoneo a consentire ricezione di conoscenza dell'atto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva considerato validamente interrotta la prescrizione con l'invio delle diffide indirizzate nel luogo di residenza, nonostante che il destinatario abitasse in un'altra località).<sup>1</sup>*

## DIRITTO

Con i primi due motivi si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in tema di prova presuntiva, con riferimento all'eccezione di prescrizione dell'azione di regresso esercitata dall'Inail, per non avere il Giudice di merito fatto corretta applicazione delle regole dell'inferenza probabilistica, con riferimento ai requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, e vizio di motivazione in relazione all'apprezzamento indiziario dei medesimi elementi di fatto. Non vi erano elementi per ritenere comprovato, neppure in via presuntiva, che gli atti interruttivi della prescrizione inviati dall'Inail fossero effettivamente pervenuti nella sfera di conoscibilità del destinatario e potessero valere agli effetti di cui all'art. 2943 c.c., quarto comma, posto che con il cambio di residenza era cessato ogni collegamento del ricorrente con il precedente indirizzo, rendendo il luogo estraneo alla sfera di dominio e di controllo dell'interessato, a nulla rilevando che all'originario indirizzo potessero essere rimasti eventuali familiari del destinatario. Di conseguenza non poteva ritenersi provato che la raccomandate fossero state ricevute da familiari conviventi.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 1219, 1334 e 1335 c.c., con riferimento all'eccezione di prescrizione, per non avere la Corte di appello debitamente considerato che l'atto interruttivo produce effetto solo se perviene a conoscenza della persona alla quale è destinato o viene recapitato all'indirizzo del destinatario per la presunzione di conoscenza.

La connessione dei motivi ne rende opportuna la trattazione unitaria.

I motivi sono infondati.

Occorre premettere che l'operatività della presunzione di conoscenza stabilita dall'art. 1335 c.c. - che riguarda non solo le dichiarazioni inerenti alla formazione del contratto ma tutte le dichiarazioni recettizie - presuppone che la dichiara-

<sup>1</sup> In termini v. Cass. 20 gennaio 2003, n. 773 in *Mass. Foro it.*, 2003. V. anche il commento alla sentenza di R. DUILIO, *La moglie ritira la raccomandata al vecchio indirizzo: consegna perfezionata e prescrizione interrotta*, in *Diritto e Giustizia*, fasc. 47, 2015.

zione sia giunta all'indirizzo del destinatario, inteso l'indirizzo come luogo risultante, in concreto, nella sfera di dominio e controllo del destinatario medesimo, ma non esige, allorchè la dichiarazione sia trasmessa a mezzo del servizio postale, che la consegna dell'atto avvenga secondo le norme del codice postale, essendo riservato al giudice del merito (la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata) l'accertamento della sussistenza o no di circostanze ed elementi tali, anche se di natura presuntiva, da far ritenere l'arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario (Cass. n. 3908 del 1992, n. 4140 del 1999, n. 773 del 2003). La conoscenza viene presunta quando il documento contenente l'atto sia pervenuto al luogo che per collegamento ordinario (dimora o domicilio della persona fisica, sede della persona giuridica) o per una normale frequenza risulti in concreto nella sua sfera di controllo, sì da apparire idoneo a consentire ricezione e conoscenza dell'atto, senza inutile aggravio di oneri così per il dichiarante come per il destinatario (Cass. 13926 e 14889 del 2001). La locuzione "indirizzo del destinatario" allude a qualsiasi luogo che, in quanto inserito nella sfera di dominio o di controllo del destinatario, appaia in concreto idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto. Il dichiarante può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, e quindi anche di presunzioni, al fine di provare che l'atto è stato ricevuto in un luogo che per collegamento ordinario o normale frequenza o preventiva indicazione appartenga alla sfera di dominio o controllo del destinatario.

L'accertamento della corrispondenza tra luogo di ricezione dell'atto unilaterale e "indirizzo del destinatario" nel senso anzidetto costituisce un accertamento che integra peraltro indagine di fatto, rimessa al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivata.

Nella specie, la Corte di merito ha ritenuto - alla stregua delle risultanze processuali - che presso l'originario indirizzo, diverso da quello anagrafico del P. al tempo della ricezione delle comunicazioni dell'Inail, aveva "continuato a risiedere la moglie del condannato...regolarmente sposata con lui".

L'operazione di sussunzione del luogo di residenza del coniuge (non separato), nell'alveo applicativo di cui all'art. 1335 c.c., è giuridicamente corretta, dovendosi presumere, secondo un procedimento logico basato sull'id quod plerumque accidit", che la comunione di interessi morali, familiari ed economici tra coniugi consenta di ricondurre tale luogo, per collegamento ordinario o normale frequenza, alla sfera di dominio o controllo del destinatario, tale da potere essere ritenuto in concreto idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto, salva la prova contraria, che non può consistere nella sola circostanza della diversa residenza anagrafica del destinatario.

I giudici di appello, un volta ritenuto che la raccomandata era stata spedita in luogo qualificabile (nel senso appresso chiarito) come "indirizzo del destinatario" hanno ritenuto provata la conoscenza in base alle regole legali collegate alla trasmissione dell'atto a mezzo del servizio postale.

Con il quarto e il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2727 c.c., e insufficiente motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di una fattispecie interpositiva l. n. 1369 del 1960, *ex art.* 1, in relazione al mancato esame di elementi probatori contrastanti con quello posti a fondamento della pronuncia. Si assume che: *a)* contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, l'art. 6 del contratto di subappalto non prevedeva il potere del P. di allontanare, a proprio insindacabile giudizio, i dipendenti della M. s.n.c. ma solo il potere di chiedere che ciò fosse disposto, nel rispetto delle procedure di legge; *b)* la presenza nel cantiere di attrezzatura del P. era giustificata dalla necessità dell'organizzazione generale del cantiere; *c)* priva di riscontro nelle risultanze istruttorie era l'affermazione secondo cui i lavoratori della ditta M. venivano retribuiti direttamente dal P.; *d)* il controllo e la gestione dell'operato delle maestranze impiegate in cantiere non era demandata ad alcun "alter ego" del P., ma era riservata al titolare dell'impresa M. e, in via residuale, al di lui fratello.

Entrambi i motivi sono infondati.

Quanto alla denunciata violazione dei principi dell'inferenza probatoria in tema di prova presuntiva, giova ricordare che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 7394 del 2010, 16698 del 2010, 8315 del 2013).

Quanto al denunciato vizio di motivazione, il ricorrente si limita a proporre una diversa valutazione dei fatti formulando in definitiva una richiesta di duplicazione del giudizio di merito, senza evidenziare contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata o lacune così gravi da far risultare detta motivazione sostanzialmente incomprensibile o equivoca. Costituisce principio consolidato che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la conclusione, di scegliere, tra le com-

plessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 2357 del 7 febbraio 2004; n. 7846 del 4 aprile 2006; n. 20455 del 21 settembre 2006; n. 27197 del 16 dicembre 2011). Ed è portato chiaro che tanto la ricostruzione dei fatti come operata quanto la loro sussunzione sotto la applicata norma di legge resistano alle proposte censure.

Con il sesto motivo il ricorrente si duole di omessa motivazione circa l'esclusione della responsabilità del datore di lavoro per comportamento abnorme del dipendente.

Anche questo motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di responsabilità del datore di lavoro la condotta del lavoratore è abnorme, divenendo unico elemento causale del fatto, solo quando assume le connotazioni dell'inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, non già quando sia caratterizzata da imprudenza, imperizia o negligenza (Cass. n. 22818/2009). Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormalità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere (Cass. 4656/2011; v. pure Cass. 27127 del 2013).

Il gravissimo infortunio sul lavoro di cui si discute si è verificò per effetto di una condotta non esulante dal processo operativo, ma strettamente inerente all'esecuzione della prestazione e tuttavia palesemente inadeguata dal punto di vista tecnico rispetto alle regole di settore, atta a rivelare l'assenza e/o inidoneità delle cautele che faceva carico al datore di lavoro, identificato nella persona del P., apprestare e verificare per garantire la sicurezza dei lavoratori nel corso dell'esecuzione delle opere.

Pertanto, il ricorso va respinto.

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 15 OTTOBRE 2015, N. 20853**

*PRES. ROSELLI — EST. NOBILE — P.M. GIACALONE (concl. conf.) - A.R. c. Inail ed altri.*

**Azione di regresso dell'Inail contro il datore di lavoro - Inizio del procedimento penale entro tre anni dal pagamento dell'indennizzo o dalla costituzione della rendita - Decorrenza del termine triennale per l'esercizio dell'azione dal giorno in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile.**

*Nel caso in cui il procedimento penale sia iniziato entro tre anni dal pagamento dell'indennizzo o dalla costituzione della rendita, il termine per l'esercizio dell'azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro decorre dal giorno in cui la sentenza penale di condanna è divenuta irrevocabile.<sup>1</sup>*

**DIRITTO**

Preliminarmente va rilevato che, con riguardo alla posizione di R.A. in proprio, nessun rilievo può darsi al decesso del difensore avv. Lucio Ricca, avvenuto il 3 marzo 2012, come emerso dalla memoria *ex art.* 378 c.p.c. della società, che (con la nuova denominazione) si è costituita con nuovo difensore.

Ciò in quanto il processo di cassazione, caratterizzato dall'impulso d'ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi di cui all'art. 299 c.p.c. e segg., tenendo conto che tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità.

E seppure è stato affermato che il decesso dell'unico difensore attiva il potere della Corte di differire l'udienza di discussione, disponendo la comunicazione alla parte personalmente per consentirle la nomina di un nuovo difensore, è stato, tuttavia, precisato che anche per l'attivazione di tale potere è necessario che l'evento risulti da attestazione fidefacente dell'ufficiale giudiziario notificante l'avviso di udienza e che sia mancato il tempo ragionevole per provvedere alla nomina di un nuovo difensore (Cass. 20 settembre 2013, n. 21608, Cass. 26 febbraio 2015, n. 3898): requisiti, questi, che non si ravvisano nella specie.

Tanto premesso, con il primo motivo, denunciando violazione del T.U. n. 1124 del 1965, artt. 111 e 112, in relazione all'art. 2934 c.c. ss., art. 2964 c.c., art. 15 Disp. prelim. c.c., nonché omessa e/o insufficiente motivazione, la società ricorrente e il R. in proprio censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che nella fattispecie nessun termine, per l'azione di regresso, sarebbe scaduto, né di decadenza, né di prescrizione.

<sup>1</sup> Segue nota di L. CRIPPA, *Verso il definitivo superamento della natura dicotomica del termine di estinzione dell'azione di regresso di cui all'art. 112 d.p.r. 1124/1965.*

In particolare i ricorrenti evidenziano che dalla data del pagamento in favore degli eredi C. da parte dell'Inail (comunicazione del 20 settembre 1989 di costituzione della rendita con decorrenza dall'1 settembre 1988) fino alla prima lettera di diffida alla A.R. s.p.a.

prodotta dall'Inail (del 24 novembre 1992) erano passati più di tre anni, per cui l'azione dell'Istituto "doveva ritenersi decaduta e comunque prescritta, poichè l'azione civile non è stata esercitata nel triennio nonostante che la notizia criminis fosse già pervenuta al titolare dell'azione penale, e comunque gli atti interruttivi della prescrizione non hanno impedito il decorso del triennio".

Il motivo non merita accoglimento.

Recentemente le Sezioni Unite di questa Corte, investite in merito al contrasto sorto in ordine alla individuazione del dies a quo del termine previsto dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 112, u.c. e alla necessità di un chiarimento anche circa la natura del termine, hanno precisato che "in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale previsto dal d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, che, stante il principio di stretta interpretazione delle norme in tema di decadenza, ha natura di prescrizione e, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato (ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa), il quale costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo, dovendosi ritenere che detta azione, con la quale l'Istituto fa valere in giudizio un proprio credito in rivalsa, sia assimilabile a quella di risarcimento danni promossa dall'infortunato, atteso che il diritto viene esercitato nei limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionale a sanzionare il datore di lavoro, consentendo, al contempo, di recuperare quanto corrisposto al danneggiato" (v. Cass. S.U. 16-3-2015 n. 5160).

In particolare le Sezioni Unite, partendo dalle medesime considerazioni svolte da Cass. n. 20736/2007, "e cioè dal rilievo del venir meno della coerenza fra gli artt. 10 e 11, da una parte, e l'art. 112, dall'altra, a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale e dei mutamenti del regime processuale penale e civile, che si riassumono nella abolizione della cosiddetta pregiudiziale penale, con la conseguente connessione, dell'azione di regresso dell'Inail, soltanto all'astratta previsione legale quale reato del fatto causativo dell'infortunio", hanno "colmato" la lacuna così creata nel sistema aderendo all'indirizzo (v. Cass. n. 5134 e 5879/2011) secondo cui, nell'ipotesi in cui non sia stato iniziato alcun procedimento penale, il termine triennale (di prescrizione) decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato, ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa.

Tale principio, però, espressamente non riguarda l'ipotesi nella quale - come nel caso in esame - il procedimento penale sia stato, invece, iniziato (nel detto termine triennale).

In tal caso, infatti, non vi è una lacuna da colmare, trovando applicazione la citata norma di cui al T.U. n. 1124 del 1965, art. 112, u.c., che prescrive che “l’azione di regresso di cui all’art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile”.

In altre parole, pur nel mutato quadro complessivo, nel caso in cui (entro il triennio dal pagamento dell’indennizzo o dalla costituzione della rendita) sia stato iniziato il procedimento penale, il decorso del termine triennale di prescrizione non può che restare ancorato al momento della sentenza penale irrevocabile.

Orbene nel caso in esame in data 20 settembre 1989 veniva comunicata alla moglie e ai figli del C. la costituzione della rendita e il procedimento penale veniva iniziato nel 1991, quando ancora non era trascorso il triennio (v. in tal senso non solo la memoria dell’Inail bensì anche lo stesso ricorso, in base all’esame dei numeri RGNR e R.GIP indicati nella sentenza del GIP).

Correttamente, quindi, la sentenza impugnata, premesso che il Tribunale di Gela, con sentenza n. 53/98 ha condannato per omicidio colposo il R. e che tale sentenza è stata confermata con sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta n. 1433/2000, avverso la quale è stato proposto ricorso per cassazione, respinto in data 10 ottobre 2001, ha rilevato che nella specie, essendo stato depositato il ricorso introduttivo in data 19 ottobre 2001 il termine triennale (a partire dal giorno in cui era divenuta irrevocabile la sentenza penale) non risultava in alcun modo decorso.

Peraltro la Corte territoriale ha anche precisato che per le medesime ragioni il termine non poteva essere fatto decorrere dalla sentenza del GIP di non luogo a procedere del 29 giugno 1992, in quanto tale sentenza era stata oggetto di impugnazione determinando il prosieguo del giudizio.

Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 183 e 416 c.p.c., art. 420 c.p.c., nono comma, artt. 106, 269 e 345 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, posto che la chiamata in causa della M.A. s.p.a. era stata disposta a seguito però della richiesta della A.R. s.p.a. e del R. in proprio e considerato che la M.A., costituendosi, si era difesa direttamente nel merito (con la richiesta, soltanto, che la condanna fosse contenuta nei limiti del massimale), non cambiando il suo atteggiamento con la “comparsa di risposta in appello”, i ricorrenti lamentano che la questione non doveva essere rilevata d’ufficio dalla Corte d’Appello, peraltro in modo non del tutto intellegibile.

Anche tale motivo non merita accoglimento.

In realtà la M.A., chiamata in garanzia e condannata in solido in primo grado, ha proposto appello (e non ha soltanto depositato “memoria di costituzione” in sede di gravame), contestando il vincolo della solidarietà e la sussistenza di ogni ulteriore obbligo in virtù della polizza assicurativa.

La Corte d’Appello, quindi, senza incorrere in alcuna ultrapetizione, ha semplicemente accolto l’appello della società assicuratrice sotto entrambi i profili (costituenti peraltro, ciascuno, chiaramente una autonoma ratio decidendi), rile-

vando da un lato che la condanna in solido della M.A. era stata emessa ultra petita e dall'altro che la detta società, con il pagamento effettuato nel giugno 2006, aveva estinto la garanzia assicurativa, pagando l'intero massimale.

Con il terzo motivo i ricorrenti, denunciando violazione degli artt. 1323, 1326, 2056 e 1362 c.c. e ss., vizio di motivazione, nonché violazione dell'art. 414 c.p.c. e nullità del ricorso introduttivo, in sostanza lamentano che la Corte territoriale "avrebbe dovuto rilevare che la formulazione del ricorso introduttivo non consentiva la corretta applicazione della polizza assicurativa, a causa della indeterminatezza del titolo per il quale aveva corrisposto l'indennizzo agli eredi C., e che l'Inail non aveva chiesto di integrarlo *ex art.* 164 c.p.c., quinto comma, come avrebbe dovuto a seguito della chiamata in causa di M.A.; ed ha male applicato il massimale di L. 200.000.000, che doveva riferire a ciascuno dei danneggiati, anche in coerenza ad una corretta applicazione della polizza, che prevede per l'appunto due limiti diversi, uno complessivo di un miliardo di lire per sinistro, ed uno autonomo di L. 200 milioni per persona danneggiata".

Tale motivo parimenti non merita accoglimento.

Innanzitutto, la questione della applicabilità nella specie del maggiore limite di massimale di polizza previsto "per sinistro" risulta nuova in questa sede, non essendovi traccia della stessa nell'impugnata sentenza, e come tale è inammissibile, mancando peraltro nel ricorso qualsiasi indicazione specifica in ordine all'avvenuta deduzione davanti ai giudici di merito (cfr. Cass. 15 febbraio 2003, n. 2331, Cass. 10 luglio 2001, n. 9336), al cospetto dei quali, in realtà, il massimale di L. 200.000.000 non è stato oggetto di contestazione alcuna.

Nè d'altra parte possono i ricorrenti lamentare, al riguardo, una nullità del ricorso introduttivo dell'Inail, che peraltro non era rivolto in alcun modo nei confronti della M.A. s.p.a., come correttamente ha evidenziato la Corte di merito.

Il ricorso va pertanto respinto e, in ragione della complessità delle questioni riguardanti in specie il primo motivo, alla luce anche della recente sentenza delle Sezioni Unite, le spese vanno compensate tra le parti.

## VERSO IL DEFINITIVO SUPERAMENTO DELLA NATURA DICOTOMICA DEL TERMINE DI ESTINZIONE DELL'AZIONE DI REGRESSO DI CUI ALL'ART. 112 D.P.R. 1124/1965

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione, prendendo le mosse dalla sentenza n. 5160/2015, con la quale le Sezioni unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale, sorto tra le Sezioni semplici<sup>1</sup>, in ordine all'individuazione del *dies a quo* del termine triennale di estinzione dell'azione di regresso esperibile dall'Inail in caso di assenza di un procedimento penale<sup>2</sup>, ha chiarito che l'identificazione del *dies a quo* del termine di estinzione dell'azione di regresso, di cui all'art. 112 T.U. n. 1124/1965, con il giorno in cui si procede alla liquidazione dell'indennizzo in favore del danneggiato rimane circoscritta alla sola ipotesi in cui non sia stato mai iniziato alcun procedimento penale<sup>3</sup>. In altri termini, forse circoscrivendo la portata del principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite<sup>4</sup>, la Suprema Corte ne ha limitato l'applicabilità ai casi in cui l'Istituto agisce per il recupero di quanto erogato a seguito di un infortunio sul lavoro o una malattia professionale e nel triennio non sia stato iniziato alcun procedimento penale, in presenza del quale trova, invece, applicazione la regola di cui all'art. 112, T.U. n. 1124/1965, così come interpretato dalle sezioni unite n. 3288/97, anche al fine di preservare all'Inail la facoltà di esercitare l'azione di regresso nel processo penale attraverso la costituzione di parte civile, espressamente prevista dall'art. 61, d.lgs. n. 81/2008.

1 Sui termini del contrasto cfr. Cass. 21 novembre 2013, n. 26146 (ord.).

2 Cass., SS.UU., 16 marzo 2015 n. 5160, in *ilgiuslavorista.it*, Giurisprudenza commentata del 16 aprile 2015, con nota di A. DE MATTEIS, *Termine di prescrizione dell'azione di regresso: decorrenza in caso di mancato inizio dell'azione penale*; in *Lav. giur.*, 2015, p. 637, con nota di G. LUDOVICO, *Sulla decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione di regresso*; in *Lav. giur.*, 2015, p. 719, con nota di E. GIORGI, *Azione di regresso dell'Inail: le Sezioni unite sul dies a quo di decorrenza e sulla natura del termine*; in *Riv. inf. mal. prof.*, 2015, II, con nota di L. CRIPPA, A. ROSSI, *L'estinzione dell'azione di regresso per decorso del termine triennale di cui all'art. 112 d.p.r. n. 1124/65 in caso di mancato esercizio dell'azione penale*, secondo cui "in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale di prescrizione, che, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato, (ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa), il quale costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo, dovendosi ritenere che detta azione, con la quale l'Istituto fa valere in giudizio un proprio credito in rivalsa, sia assimilabile a quella di risarcimento danni promossa dall'infortunato, atteso che il diritto viene esercitato nei limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionale a sanzionare il datore di lavoro, consentendo, al contempo, di recuperare quanto corrisposto al danneggiato".

3 A dire della Suprema Corte "le Sezioni Unite, partendo dalle medesime considerazioni svolte da Cass. n. 20736/2007, "e cioè dal rilievo del venir meno della coerenza fra gli artt. 10 e 11, da una parte, e l'art. 112, dall'altra, a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale e dei mutamenti del regime processuale penale e civile, che si riassumono nella abolizione della cosiddetta pregiudiziale penale, con la conseguente connessione, dell'azione di regresso dell'Inail, soltanto all'astratta previsione legale quale reato del fatto causativo dell'infortunio", hanno "colmato" la lacuna così creatasi nel sistema aderendo all'indirizzo (v. Cass. n. 5134 e 5879/2011) secondo cui, nell'ipotesi in cui non sia stato iniziato alcun procedimento penale, il termine triennale (di prescrizione) decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato, ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa".

4 In tal senso A. ROSSI, *Quando la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di regresso rimane ancorata al passaggio in giudicato della sentenza penale*, in *Il Giuslavorista*, 16 dicembre 2015.

Nel caso di specie l'Inail, a seguito di un infortunio sul lavoro accaduto il 31 agosto 1988, erogava le prestazioni di legge con provvedimento del 20 settembre 1989 e, successivamente, sulla base della responsabilità penale dell'amministratore unico della società datrice di lavoro, accertata con sentenza divenuta irrevocabile il 10 ottobre 2001, esercitava l'azione di regresso per il rimborso delle prestazioni erogate, depositando il proprio ricorso in data 19 ottobre 2001.

Il datore di lavoro convenuto si costituiva in giudizio, eccependo l'estinzione dell'azione di regresso in quanto tra la data di comunicazione della costituzione della rendita (20 settembre 1989) e la prima diffida inviata dall'Istituto al responsabile civile in data 24 novembre 1992 sarebbe, a suo dire, decorso il termine triennale di cui all'art. 112 d.p.r. n. 1124/1965, non essendo intervenuto alcun ulteriore valido atto interruttivo.

Entrambi i giudici di merito respingevano l'eccezione preliminare, ritenendo che il termine triennale di prescrizione dell'azione di regresso, decorrente dal momento in cui la sentenza penale era divenuta irrevocabile (*id est* dal 10 ottobre 2001), non fosse ancora decorso al momento della instaurazione dell'azione di regresso da parte dell'Inail (19 ottobre 2001).

Il responsabile civile chiedeva l'annullamento della sentenza di merito, deducendo che il *dies a quo* del termine di decadenza dell'azione di regresso, nel caso previsto dalla prima parte dell'art. 112 t.u. 1124/1965 decorresse dal giorno in cui l'INAIL aveva corrisposto le indennità previdenziali per cui, poiché la rendita in favore degli eredi era stata costituita nel settembre 1989 con decorrenza 1-9-1988, l'azione dell'Istituto andava considerata estinta, in assenza di valide diffide, inviate solo a partire dal novembre 1992.

La Corte di Cassazione, accertato che tra la comunicazione della costituzione della rendita, avvenuta il 20 settembre 1989, e la prima diffida inviata dall'Inail in data 24 novembre 1992, era stato promosso, precisamente nel corso dell'anno 1991, un procedimento penale nei confronti del responsabile civile, confermava la sentenza di merito, precisando che il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 5160 del 2015 *“non riguarda l'ipotesi nella quale - come nel caso in esame - il procedimento penale sia stato, invece, iniziato (nel detto termine triennale). In tal caso, infatti, non vi è alcuna lacuna da colmare, trovando applicazione la citata norma di cui all'ultimo comma di cui al T.U. n. 1124 del 1965, art. 112, u.c., che prescrive che l'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile”*.

In questo modo la Suprema Corte ha inteso chiarire che il *dictum* reso a sezioni unite nel marzo del 2015 non trovava applicazione nel caso di specie in quanto non vi era alcuna lacuna da colmare, atteso che l'azione penale era stata esercitata entro il triennio dalla data di erogazione delle prestazioni economiche da parte dell'Inail e che, in caso di instaurazione del procedimento penale nel triennio decorrente dal pagamento dell'indennizzo o della costituzione della rendita, il regime temporale dell'azione di regresso di cui all'art. 11 d.p.r. n. 1124/1965, nonostante il venir meno della pregiudizialità penale a seguito dell'entrata in vigore del codice di procedura penale di stampo accusatorio, rimane disciplinato dall'art. 112, ultimo comma, d.p.r. n. 1124/1965, in base al quale, come noto, *“il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorso tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile”*.

La pronuncia della Suprema Corte da un lato sembra lasciar intendere che, ove il procedimento penale venga instaurato oltre il termine triennale decorrente dalla data di liquidazione delle prestazioni, l'azione di regresso, esercitata oltre il triennio, sarebbe inesorabilmente estinta in mancanza di validi atti interruttivi inviati al responsabile civile.

Dall'altro lato, la circostanza che la Suprema Corte abbia fatto riferimento esclusivamente alla seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 112 d.p.r. 1124/1965, che contempla un unico termine triennale di natura prescrizioneale, decorrente dalla sentenza penale irrevocabile, a prescindere dall'esito che possa avere il processo penale, può essere interpretata come una conferma, seppure implicita, dell'intento dei giudici di legittimità di superare il sistema dicotomico prospettato dalle Sezioni unite nel lontano 1997<sup>5</sup>, tornando ad ipotizzare, come in passato, che l'azione di regresso dell'Inail sia assoggettata ad un unico termine di natura prescrizioneale<sup>6</sup>.

In realtà, non si può affermare, con assoluta certezza, che si tratti davvero di un superamento della tesi della natura dicotomica del termine di estinzione dell'azione di regresso, considerato che nel caso di specie il procedimento penale si era concluso con una sentenza di condanna che avrebbe comportato l'assoggettamento dell'azione di regresso ad un termine di natura prescrizioneale.

Si può, tuttavia, ritenere che la Suprema Corte abbia voluto confermare il suo precedente orientamento secondo cui *“la decadenza è istituto eccezionale e quindi di stretta interpretazione, mentre la prescrizione è istituto ordinario”*, *cosicché “devesi ritenere che con la formula “in ogni caso” la legge abbia inteso limitare l'applicazione della decadenza alle due ipotesi indicate e rigorosamente circoscritte, mentre l'istituto della pre-*

- 5 Cass., SS.UU., 16 aprile 1997, n. 3288, in *Resp. civ. prev.*, 1997, pp. 353 e ss., con nota di G. MARANDO; in *Mass. giur. lav.*, 1997, pp. 441 e ss., con nota di R. GIOVAGNOLI, secondo cui *“l'ultimo comma dell'art. 112 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 contempla, nelle norme contenute nelle due parti del comma, due fattispecie diverse, previste allorché esisteva la pregiudizialità penale, delle quali la prima è caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale, e la seconda, invece, dall'esistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (pronunciata nei confronti del datore di lavoro o dei suoi dipendenti o dello stesso infortunato); correlativamente l'azione di regresso dell'INAIL soggiace, nella prima ipotesi (ai sensi della prima parte dell'ultimo comma dell'art. 112 su richiamato) al termine triennale di decadenza che (insuscetibile di interruzione) decorre dalla data della sentenza penale di non doversi procedere (id est: dal momento del suo passaggio in giudicato), e, nella seconda ipotesi (ai sensi dell'ultima parte dello stesso art. 112), al termine triennale di prescrizione, che decorre dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna”*.
- 6 In tal senso: Cass. 12 settembre 1966, n. 2370, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1967, II, p. 20, e, poi, successivamente, tra le tante Cass. 8 aprile 1980, n. 2265; Cass. 29 gennaio 1985, n. 502; Cass. 5 settembre 1985, n. 4623; Cass. 23 giugno 1986, n. 4175; Cass. 9 aprile 1987, n. 3526; Cass. 8 aprile 1989, n. 1707; Cass. 23 novembre 1989, n. 5038; Cass. 14 giugno 1990, n. 5796; Cass. 10 luglio 1990, n. 7188; Cass. 3 agosto 1990, n. 7786; Cass. 21 febbraio 1991, n. 1826; Cass. 3 ottobre 1991, n. 10290; Cass. 23 novembre 1991, n. 12604; Cass. 29 gennaio 1992, n. 903; Cass. 22 febbraio 1993, n. 2107; Cass. 17 dicembre 1994, n. 10830, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1995, II, p. 28; Cass. 25 novembre 1995, n. 12185.

*scrizione assume carattere generale e residuale*<sup>7</sup> e che abbia voluto ribadire che il termine di cui all'art. 112, u.c., d.p.r. n. 1124/1965 decorre non dalla pubblicazione della sentenza penale ma dalla data del suo passaggio in giudicato<sup>8</sup>.

In effetti, nella legge non si rinviene un esplicito ed inequivocabile riferimento ad un termine di decadenza cui assoggettare l'azione di regresso esperibile nei confronti del datore di lavoro o dei suoi preposti, atteso che la prima parte dell'ultimo comma dell'art. 112 d.p.r. 1124/1965 letteralmente si riferisce solo all'azione di regresso esercitata nei confronti dell'infortunato quando l'infortunio è avvenuto per dolo del medesimo, stante il chiaro ed univoco testo dell'art. 11, comma 3, d.p.r. 1124/1965.

*Letizia Crippa*

## **CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI - 7 SETTEMBRE 2015, N. 17685**

*PRIMO PRES. ROVELLI — PRES. SEZ. SALMÈ — PRES. SEZ. RORDOF — REL. NOBILE — P.M. APICE - G.R.A., G.A. G.M.A.R. c. Inail.*

### **Infortunio in itinere - Occasione di lavoro - Fatto doloso del terzo - Indennizzabilità - Esclusione - Fattispecie.**

*La espressa introduzione dell'ipotesi legislativa dell'infortunio in itinere non ha derogato alla norma fondamentale che prevede la necessità non solo della "causa violenta" ma anche della "occasione di lavoro", con la conseguenza che, in caso di fatto doloso del terzo, legittimamente va esclusa dalla tutela la fattispecie nella quale in sostanza venga a mancare la "occasione di lavoro" in quanto il collegamento tra l'evento e il "normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione e quello di lavoro" risulti assolutamente marginai basato esclusivamente su una*

7 In tal senso, Cass., 10 marzo 2008 n. 6367; in precedenza Cass. civ., sez. lav., 3 ottobre 2007 n. 20736, in *Guida dir.*, 2007, n. 46, p. 78, in accoglimento del ricorso per cassazione con cui un datore di lavoro si doleva che il giudice di merito avesse ritenuto tempestiva l'azione di regresso, avendo qualificato il termine come decadenza, quando invece in presenza di una sentenza penale di assoluzione dal reato per insussistenza del fatto l'azione dell'Istituto è assoggettata ad un termine di prescrizione, ha affermato che in presenza di una sentenza dibattimentale di assoluzione il termine di estinzione dell'azione di regresso dovesse ritenersi di prescrizione in quanto "le previsioni legislative di decadenza siano di stretta interpretazione e che perciò un termine di decadenza non possa ravvisarsi in via analogica (Cass. 16 giugno 1979 n. 3331)" sicché "la possibilità di desumere in via interpretativa la natura, decadenziale o prescrittiva, di un termine (Cass. 26 giugno 2000 n. 8680) deve tener conto dell'idoneità della decadenza a rendere più difficile l'esercizio del diritto soggettivo anche in via giudiziale e perciò contrastare con gli artt. 24 e 112 Cost. Nel dubbio, deve perciò propendersi per la prescrizione".

8 Cass., SS.UU. 16 aprile 1997 n. 3288, *cit.*; in senso conforme, cfr., altresì: Cass. 5 marzo 2008, n. 5947; Cass. 6 settembre 2000, n. 11722; Cass. 12 ottobre 1998, n. 10097.

*mera coincidenza cronologica e topografica (come nel caso in cui il fatto criminoso sia riconducibile a rapporti personali tra l'aggressore e la vittima del tutto estranei all'attività lavorativa ed a situazioni di pericolo individuale, alle quali la sola vittima è, di fatto, esposta ovunque si rechi o si trovi, indipendentemente dal percorso seguito per recarsi al lavoro).<sup>1</sup>*

## DIRITTO

Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 2, il ricorrente sostiene che la impugnata sentenza si sarebbe basata su una valutazione e interpretazione della detta norma priva di ogni riferimento alla evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali e alla modifica del dato normativo da cui è desumibile la nozione di infortunio *in itinere*.

Ad avviso del ricorrente, dovrebbe evincersi dallo stesso dato letterale della norma citata, così come modificata dal d.lgs. n. 38 del 2000, art. 12, che l'infortunio occorre durante il tragitto necessario per giungere sul luogo di lavoro (appunto l'infortunio *in itinere*), senza ulteriori specificazioni di sorta, deve ritenersi avvenuto in occasione di lavoro, con la conseguenza della sua indennizzabilità.

In altri termini, secondo il ricorrente, il collegamento con la prestazione di lavoro, nel caso dell'infortunio *in itinere*, sarebbe rappresentato esclusivamente dalla circostanza che l'infortunio si è verificato durante il tragitto casa-lavoro e nessun altro requisito o condizione sarebbe richiesto dalla norma ai fini di dar corso alla tutela assicurativa invocata, in quanto la ratio legis non consisterebbe nella tutela di un rischio specifico, bensì di tutti i rischi che possono verificarsi sul predetto tragitto.

Tale conclusione sarebbe avvalorata, secondo il ricorrente, dalla espressa previsione normativa degli infortuni *in itinere* esclusi dalla tutela assicurativa (quelli verificatisi in caso di interruzioni e/o deviazioni dal percorso dovute a scelta del lavoratore e indipendenti dal lavoro medesimo oltre che non necessitate, quelli direttamente cagionati dall'abuso di alcoolici o psicofarmaci e dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, nonché quelli in cui siano coinvolti conducenti sprovvisti di abilitazione alla guida).

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la omessa o insufficiente motivazione da parte della Corte territoriale, in ordine ad un fatto controverso e decisivo ovvero la carenza nella ricostruzione ed esplicitazione dell'iter attraverso il quale il giudicante è pervenuto ad escludere la fattispecie in esame dalle ipotesi inden-

<sup>1</sup> Segue nota di L. PUGLISI, L. ROMEO, *Atto doloso del terzo e infortunio in itinere*.

nizzabili quali infortuni *in itinere*. Il ricorrente deduce inoltre che la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che la lavoratrice era stata aggredita dal proprio “convivente”, circostanza smentita dallo stato di famiglia prodotto, dal quale si evinceva che, all’epoca del decesso, la A. risultava convivente con il marito e le figlie.

Con il terzo motivo, il ricorrente, per il caso di decisione della causa nel merito, ribadisce che le prestazioni richieste per sè e per le figlie sono quelle di cui al d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 85, deducendo all’uopo il possesso dei relativi requisiti soggettivi.

Con il quarto motivo, in ordine al *quantum* delle indennità, il ricorrente fornisce alcune precisazioni in ordine alla retribuzione da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle prestazioni richieste.

Osserva il Collegio che i primi due motivi (ammissibili *ex art. 366 bis c.p.c.* - che va applicato *ratione temporis* - in quanto corredati, rispettivamente, da un idoneo quesito di diritto e da un idoneo momento di sintesi - v. fra le altre, da un lato Cass. S.U. 30 ottobre 2008, n. 26020 e Cass. 7 aprile 2009, n. 8463, e dall’altro Cass. S.U. 1 ottobre 2007, n. 20603 e Cass. 30 dicembre 2009, n. 27680) non meritano accoglimento e tanto basta per rigettare il ricorso, risultando peraltro assorbiti gli altri due motivi, chiaramente subordinati ad un eventuale accoglimento dell’impugnazione con decisione nel merito.

Invero il contrasto segnalato dalla ordinanza interlocutoria della Sezione Lavoro riguarda la interpretazione da attribuirsi alla norma di cui al d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 2, con il “comma aggiunto” dal d.lgs. n. 38 del 2000, art. 12, (“L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni...

Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”).

In particolare, con riguardo all'infornuto *in itinere* riconducibile al fatto doloso del terzo, la citata ordinanza interlocutoria ha evidenziato che una prima opzione interpretativa, fatta propria da Cass. 10 luglio 2012, n. 11545 e da Cass. 14 febbraio 2008, n. 3776, tende ad estendere il concetto di infortunio assicurato affermando il principio secondo cui "in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pur nel regime precedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2000, è indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore *in itinere*, ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo" (nel medesimo solco cfr. fra le altre anche Cass. 27 febbraio 2002, n. 2942, Cass. 13 dicembre 2000, n. 15691).

L'opposto indirizzo (espresso da Cass. 11 giugno 2009, n. 13599, che richiama Cass. 23 febbraio 1989, n. 1017, Cass. 19 gennaio 1998, n. 447 e Cass. 29 ottobre 1998, n. 10815) ritiene invece che non sia possibile ignorare il preciso elemento normativo dell'occasione di lavoro, sicché per la configurazione dell'infortunio indennizzabile è necessario che la causa violenta sia connessa all'attività lavorativa, nel senso che inerisca alla suddetta attività o che sia almeno occasionata dal suo esercizio. In particolare Cass. n. 13599/2009 cit. ha affermato che "in tema di indennizzabilità dell'infortunio *in itinere*, si sottrae a censure la decisione di merito che, a fronte dell'omicidio del lavoratore, ad opera di ignoti, nel tragitto percorso per recarsi al lavoro, ha ravvisato tra prestazione lavorativa ed evento una mera coincidenza cronologica e topografica, un indizio del nesso di occasionalità.... escludendo qualsiasi collegamento oggettivo tra evento, esecuzione del lavoro e itinerario seguito per raggiungere il luogo di lavoro a bordo della propria autovettura".

L'ordinanza evidenzia, inoltre, che in tale secondo indirizzo si inseriscono anche quelle pronunce (da ultimo Cass. 17 giugno 2014, n. 13733) secondo le quali, in materia di infortunio sul lavoro, il d.lgs. n. 38 del 2000, art. 12, che ha espressamente ricompreso nell'assicurazione obbligatoria la fattispecie dell'infortunio *in itinere*, disciplinandolo nell'ambito della nozione di "occasione di lavoro" di cui al d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 2, esprime criteri normativi (come quelli di "interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate") che delimitano l'operatività della garanzia assicurativa, condizionando la indennizzabilità dell'infortunio alla sussistenza di un vincolo "obiettivamente ed intrinsecamente apprezzabile con la prestazione dell'attività lavorativa" e all'accertamento di "una relazione tra l'attività lavorativa ed il rischio al quale il lavoratore è esposto, indispensabile a concretizzare quel "rischio specifico improprio" o "generico aggravato" che rientra nella ratio del d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 2 citato.

Al di là di tali concetti più o meno ampi elaborati dalla giurisprudenza e dalla

dottrina, osserva il Collegio che la soluzione del contrasto non può che rinvenirsi nel presupposto richiesto della “occasione di lavoro”, che costituisce il criterio di collegamento con l’attività lavorativa che giustifica la tutela differenziata, costituzionalmente garantita, rispetto ad altri eventi dannosi, e che, in sostanza, pur evolutosi in senso estensivo, fino a ricomprendere nella tutela tutte le attività prodromiche e strumentali all’esecuzione della prestazione lavorativa (v. fra le altre Cass. 28 luglio 2004, n. 14287, Cass. 4 agosto 2005, n. 16417) e tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio - economiche, in cui l’attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall’apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore (col solo limite, in quest’ultimo caso, del c.d. rischio elettivo) (v. fra le altre Cass. 27 febbraio 2002, n. 2942, Cass. 23 luglio 2012, n. 12779, Cass. 5 gennaio 2015, n. 6), è rimasto pur sempre ancorato ad un rapporto, seppure mediato e indiretto, comunque non assolutamente marginale tra l’evento ed il lavoro (cfr. già C. Cost. 462/1989), in modo cioè che l’infortunio sia in qualche modo “occasionato” dal lavoro stesso. D’altra parte, come è stato più volte affermato da questa Corte (v. fra le altre Cass. 6 luglio 2007, n. 15266, Cass. 17 giugno 2014), il d.lgs. n. 38 del 2000, art. 12, ha espressamente ricompreso nell’assicurazione obbligatoria la fattispecie dell’infortunio *in itinere*, già elaborata dalla giurisprudenza, inserendola nell’ambito della nozione di “occasione di lavoro” di cui al d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 2, di guisa che è indubbio che il “comma aggiunto” non può che essere pur sempre letto nel quadro del sistema delineato dal citato art. 2, che al primo comma detta la norma fondamentale della materia, secondo la quale l’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in “occasione di lavoro”. In tale quadro, quindi, in primo luogo, come evidenziato da Cass. n. 13599/2009 cit., anche con riferimento all’infortunio *in itinere*, già anteriormente al d.lgs. n. 38 del 2000, non era “possibile ignorare il preciso elemento normativo dell’occasione di lavoro” (principio questo che “è valso ad escludere l’occasione di lavoro, in particolare, per gli omicidi in alcun modo connessi con il lavoro, sul rilievo che la “mera presenza” dell’infortunato sul posto di lavoro e la coincidenza temporale dell’infortunio con la prestazione lavorativa, costituiscono soltanto un “indizio” della sussistenza del rapporto “occasionale” e non prova di esso, posto che non può escludersi - specie quando trattasi di omicidio volontario - che l’evento dannoso sarebbe stato comunque consumato dall’aggressore, ricercando l’occasione propizia anche in tempo e luogo diversi da quelli della prestazione di lavoro Cass. 23 febbraio 1989, n. 1017, Cass. 19 gennaio 1998, n. 447, Cass. 29 ottobre 1998, n. 10815”).

Tale complesso di regole e principi, poi, come puntualmente ha chiarito la stessa sentenza n. 13599/2009, “non risulta in alcun modo derogato per effetto dell’introduzione dell’ipotesi legislativa dell’infortunio *in itinere*”. Il comma aggiunto dal d.lgs. n. 38 del 2000, art. 12, al d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 2, “alle

condizioni specificamente previste assimila gli spostamenti necessari per recarsi sul luogo di lavoro all'esecuzione della prestazione, ma chiaramente non incide sul requisito dell'occasione di lavoro, da riferire, in tal caso al nesso con la necessità degli spostamenti e dei percorsi”.

In particolare in questa prospettiva la detta sentenza ha collocato anche Cass. n. 3776/2008 cit., che ha ravvisato l'occasione di lavoro “nella rapina subita dal lavoratore *in itinere* e allo scopo di sottrargli il mezzo privato adoperato (moto-veicolo), così individuando il collegamento con il lavoro nel possesso di un bene patrimoniale, quale strumento necessario attraverso il quale si realizzava l'iter protetto”.

La stessa sentenza n. 13599/2009 ha poi affermato che “del resto, più in generale, va considerato che l'itinerario seguito e i mezzi di locomozione adoperati presentano sempre un nesso di occasionalità necessaria con episodi delittuosi diretti a colpire vittime casuali”, mentre, invece, tale nesso legittimamente (e con accertamento di fatto congruamente motivato) era stato escluso dal giudice di merito in un caso di omicidio del lavoratore, ad opera di ignoti, nel tragitto percorso per recarsi al lavoro, caratterizzato soltanto da una mera coincidenza cronologica e topografica (costituente, appunto, un semplice indizio, e non una prova, del nesso di occasionalità, peraltro in quel caso anche smentito da altri indizi).

Orbene ritiene il Collegio di condividere tale secondo indirizzo in quanto basato su una corretta interpretazione logico-sistematica della norma in esame, laddove l'indirizzo opposto - oltremodo estensivo, inspiegabilmente, però, soltanto con riferimento all'infortunio *in itinere* - si fonda esclusivamente su una interpretazione del comma aggiunto meramente letterale e del tutto avulsa dal contesto e dalla norma fondamentale di cui al primo comma.

Peraltro, a ben vedere, Cass. n. 3776/2008 cit. in motivazione, sulla scia dei precedenti di questa Corte, aveva affermato che “il requisito dell'occasione di lavoro implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto, con il solo limite del rischio elettivo o della totale estraneità del rischio - che non si richiede essere tipico o normale - all'attività lavorativa” (“totale estraneità” che non si rinviene nella relativa massima e che, in effetti, è stata ignorata da Cass. n. 11545/2012 cit., che ha semplicemente richiamato la massima di Cass. n. 3776/2008, così ipotizzando soltanto il limite del “rischio elettivo”).

Per tali ragioni va riaffermato il principio secondo cui “la espressa introduzione dell'ipotesi legislativa dell'infortunio *in itinere* non ha derogato alla norma fondamentale che prevede la necessità non solo della “causa violenta” ma anche della “occasione di lavoro”, con la conseguenza che, in caso di fatto doloso del terzo, legittimamente va esclusa dalla tutela la fattispecie nella quale in sostanza venga a mancare la “occasione di lavoro” in quanto il collegamento tra l'evento e il “normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione e quello di lavoro” risulti assolutamente marginale e basato esclusivamente su una mera coinci-

denza cronologica e topografi (come nel caso in cui il fatto criminoso sia riconducibile a rapporti personali tra l'aggressore e la vittima del tutto estranei all'attività lavorativa ed a situazioni di pericolo individuale, alle quali la sola vittima è, di fatto, esposta ovunque si rechi o si trovi, indipendentemente dal percorso seguito per recarsi al lavoro).

Orbene, nel caso in esame la Corte territoriale ha rilevato che “nella specie A.O., nonostante si trovasse sul percorso casa-azienda in orario prossimo all'inizio del lavoro, ha subito un rischio che riguarda la sua vita personale, del tutto scollegato all'adempimento dell'obbligazione lavorativa o dal percorso per recarsi in azienda”, essendo stata “aggredata e accoltellata dal proprio convivente” (come da accertamenti dell'Inail), evento questo che “ha spezzato ogni nesso” con la prestazione lavorativa.

Tale accertamento di fatto, congruamente motivato, risulta conforme all'indirizzo come sopra riaffermato e resiste ai primi due motivi di ricorso (con assorbimento degli altri due motivi).

Del resto il detto accertamento non è in alcun modo inficiato dalla circostanza che la A. all'epoca del decesso risultasse anagraficamente ancora nello stato di famiglia del coniuge, circostanza questa irrilevante ai fini della decisione (fondata, in sostanza, come sopra, sulla accertata mancanza della “occasione di lavoro”).

Il ricorso va pertanto respinto. Infine, in ragione dell'evidenziato contrasto giurisprudenziale, le spese vanno compensate tra le parti.

#### ATTO DOLOSO DEL TERZO E INFORTUNIO *IN ITINERE*

La Corte di Cassazione, decidendo a Sezioni Unite, ha composto il contrasto giurisprudenziale, ravvisato dalla Sezione Lavoro, relativo all'infornuto *in itinere*, riconducibile al fatto doloso del terzo, originato dal ricorso proposto dai familiari di un'assicurata deceduta a causa dell'aggressione del convivente subita durante il tragitto per recarsi dalla propria abitazione al lavoro.

La Corte d'Appello di Milano aveva rigettato la domanda avanzata dai congiunti della lavoratrice sul presupposto che il fatto doloso del terzo che si era posto come evento esterno, non previsto né prevedibile, avvenuto per motivi strettamente personali e estranei all'attività lavorativa, aveva alterato il rapporto di causa e effetto previsto dall'art. 12 d.lgs. n.38/2000 interrompendo il nesso causale tra la ripetitività necessaria del percorso casa-lavoro e gli eventi negativi che si verificano durante il tragitto.

L'ordinanza interlocutoria del 27.11.2014, n.25243, con la quale la Sezione Lavoro della Suprema Corte aveva rimesso la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, aveva evidenziato, infatti, un contrasto giurisprudenziale “*attinente alla individuazione delle regole sulla indennizzabilità dell'infornuto e del rapporto anche in termini di nesso eziologico tra l'attività lavorativa ed infornuto subito*”.

Le Sezioni Unite, dopo aver richiamato gli elementi distintivi degli indirizzi giurisprudenziali in materia, hanno affermato il principio di diritto secondo cui “*la espressa intro-*

*duzione dell'ipotesi legislativa dell'infortunio in itinere non ha derogato alla norma fondamentale che prevede la necessità non solo della "causa violenta" ma anche della "occasione di lavoro", con la conseguenza che, in caso di fatto doloso del terzo, legittimamente va esclusa dalla tutela la fattispecie nella quale in sostanza venga a mancare la "occasione di lavoro" in quanto il collegamento tra l'evento e il "normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione e quello di lavoro" risulti assolutamente marginale e basato esclusivamente su una mera coincidenza cronologica e topografica" (come nel caso in cui il fatto criminoso sia riconducibile a rapporti personali tra l'aggressore e la vittima del tutto estranei all'attività lavorativa ed a situazioni di pericolo individuale, alle quali la sola vittima è, di fatto, esposta ovunque si rechi o si trovi, indipendentemente dal percorso seguito per recarsi al lavoro)".*

Sebbene il predetto profilo sia stato più volte vagliato dalla giurisprudenza di legittimità e risolto nel senso che la tutela assicurativa vada esclusa nei casi di infortunio causati dall'atto doloso del terzo inerente a fatti privati e per motivi esclusivamente personali, tuttavia, la Suprema Corte, nel pronunciare la decisione in esame, ha colto l'occasione per fare definitiva chiarezza sui parametri cui fare riferimento per qualificare un evento come avvenuto in occasione del lavoro.

Le Sezioni Unite, infatti, hanno premesso un'attenta analisi tra i due indirizzi giurisprudenziali sull'argomento e precisamente hanno richiamato:

*A) un orientamento in cui la giurisprudenza formatasi tende ad estendere il concetto di infortunio assicurato, riconoscendo tutela a fattispecie di rapina, aggressione, o altri fatti dolosi di terzi estranei all'attività lavorativa, affermando il principio secondo cui "in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pur nel regime precedente l'entrata in vigore del d.lgs. n.38 del 2000, è indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore "in itinere" ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo" (Cass. sez. lav. 10 luglio 2012, n.11545, relativa ad una fattispecie di infortunio per scippo subito dal lavoratore in itinere e, nello stesso senso, Cass.lav., 10 aprile 2008, n.3778, attinente ad una aggressione per rapina subita dal lavoratore, che si recava al lavoro a bordo di proprio motoveicolo, a causa dello sciopero dei mezzi pubblici);*

*B) il secondo orientamento indicato nell'ordinanza riguarda le ipotesi di infortunio causato da un fatto doloso di un terzo estraneo all'ambito lavorativo, attinente a motivi strettamente personali e completamente avulsi dal contesto lavorativo: fatto che esclude in radice l'occasione di lavoro e il nesso di causalità con lo stesso, in quanto "la "mera presenza" dell'infortunato sul posto di lavoro e la coincidenza temporale dell'infortunio con la prestazione lavorativa, costituiscono soltanto un "indizio" della sussistenza del rapporto "occasionale" e non la prova di esso, posto che non può escludersi - specie quando si tratta di omicidio volontario - che l'evento dannoso sarebbe stato comunque consumato dall'aggressore, ricercando l'occasione propizia anche in tempo e luogo diversi da quelli della prestazione di lavoro, così come ribadito da Cass. 23 febbraio 1989, n.1017; 19 gennaio 1998, n.447; 29 ottobre 1998, n.108159 (Cass. Lav., 11 giugno 2009, n.13599).*

Alla luce di quanto sopra rilevato, è palese, dunque, che il contrasto ravvisato si fonda sull'interpretazione dell'espressione "occasione di lavoro", che costituisce il criterio su cui si basa la tutela differenziata dell'infortunio *in itinere* rispetto ad altri eventi dannosi.

La Corte di Cassazione, decidendo a Sezioni Unite, ha sottolineato come la fattispecie dell'infortunio *in itinere*, disciplinato dal comma aggiunto dal decreto legislativo 38/2000 all'articolo 2 del testo normativo del 1965, debba essere interpretata in modo restrittivo, alla luce delle delimitazioni alla tutela assicurativa che lo stesso legislatore prevede nel prosieguo dello stesso articolo (*l'interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate*) che palesano la *ratio* della norma, fondata sull'esigenza di tutelare il lavoratore dagli eventi lesivi dipendenti, in modo anche indiretto o mediato, dalle prestazioni lavorative svolte e con queste connesse da un "*vincolo obiettivamente e intrinsecamente apprezzabile*".

In quest'ultimo senso, si è espressa la sentenza Cass.Lav., 14 febbraio 2008, n. 3776, (relativa alla fattispecie in cui il lavoratore, durante il percorso della propria abitazione al luogo di lavoro, veniva affrontato da due malviventi, aggredito con pugni e colpi di arma da fuoco e rapinato della moto) in cui la Suprema Corte ha affermato che, in caso di infortunio *in itinere*, rilevano gli eventi dannosi, anche se imprevedibili e atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato. La Suprema Corte, ha anche affermato che, nella fattispecie, "*il possesso di un bene patrimoniale, quale strumento necessario attraverso il quale si realizza l'iter protetto, suscettibile di essere oggetto di rapina, costituisce il criterio di collegamento con l'iter che rende l'evento in questione tutelabile*".

Ancora più recentemente, la Suprema Corte ha, poi, affermato il principio secondo cui la mera coincidenza topografica e cronologica dell'evento lesivo con l'iter protetto non è idonea a giustificare il riconoscimento della tutela, "*mancando quel vincolo obiettivamente e intrinsecamente apprezzabile con la prestazione lavorativa*" (Cass. Lav., 11 giugno 2015, n.12121).

La tutela assicurativa va, pertanto, esclusa quando l'aggressione trovi causa in un rapporto personale tra l'aggressore e la vittima del tutto estraneo all'attività lavorativa e che rende attaccabile il lavoratore e in pericolo ovunque questi si rechi o si trovi.

Il fatto che la lavoratrice, nella controversia in esame, si stesse recando sul luogo di lavoro, costituisce una mera coincidenza mentre l'aggressione per motivi personali si configura come fatto "che ha spezzato ogni nesso" di occasionalità tra l'evento lesivo e l'attività lavorativa, determinando l'estraneità dell'evento dal novero delle situazioni rientranti nella fattispecie disciplinata all'art.2 del d.p.r. 1124 del 1965.

La Corte ha, pertanto, ribadito il principio secondo cui, perché possa configurarsi un'ipotesi di infortunio *in itinere* indennizzabile, devono necessariamente sussistere non solo la "causa violenta" ma anche l'"occasione di lavoro".

In conclusione, l'infortunio *in itinere* è indennizzabile, secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, qualora sussista il presupposto dell'"occasione di lavoro", che costituisce il criterio di collegamento con l'attività lavorativa che giustifica la tutela, costituzionalmente garantita, degli infortuni sul lavoro.

La Corte di Cassazione, nella sua massima composizione, ha, pertanto, ineccepibilmente delineato i confini interpretativi dell'art.2 del d.p.r. 1124/54, come integrato dall'art.12 del d.lgs. 38/2000, riaffermando con chiarezza i principi fondamentali in materia di occasione di lavoro, fornendo agli operatori del diritto un pregevole parametro di riferimento.

*Lucia Puglisi e Luciana Romeo*

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE IV PENALE - 17 APRILE 2015, N. 22379**

PRES. ZECCA — EST. PICCIALLI — P.M. (concl. conf.).

**Malattia professionale - Amianto - Malattia “dose correlata” - Sviluppo - Misure di prevenzione da esposizione ad amianto - Obbligo dei titolari della posizione di garanzia (come di Direttori di stabilimenti) di applicare misure atte a proteggere i lavoratori esposti all’amianto - Sussistenza.**

*In materia di malattia professionale, trova applicazione la legge scientifica del modello multistadio della cancerogenesi, secondo la quale la formazione del cancro è un’evoluzione a più stadi, la cui progressione è favorita dalle successive esposizioni al fattore cancerogeno. L’aumento della dose di amianto inalata, è in grado di accorciare la latenza della malattia e aggravare gli effetti della stessa. Pertanto, secondo la teoria multistadio, il tumore polmonare rappresenta una patologia “dose correlata”, nel senso che il suo sviluppo in termini di rapidità è gravità, è condizionato dalla quantità di fattore cancerogeno inalato. Di tal che, a prescindere dal momento in cui la patologia è insorta, tutte le esposizioni successive e tutte le dosi aggiuntive devono essere considerate concause poiché abbreviano la latenza e dunque anticipano l’insorgenza della malattia o l’aggravano, con l’effetto pratico che i titolari della posizione di garanzia, tenuti cioè a proteggere i lavoratori esposti all’inalazione delle fibre di amianto, indipendentemente da quando hanno assunto la posizione di garanzia e dalla durata della carica (purché operativa durante il periodo di esposizione all’amianto dei lavoratori ammalatisi e poi deceduti), possono essere ritenuti responsabili, sul presupposto che la loro condotta omissiva colposa avrebbe ridotto i tempi di latenza della malattia, nel caso di patologie già destarsi, ovvero accelerato i tempi di insorgenza nel caso di affezioni sopravvenute successivamente.<sup>1</sup>*

**FATTO**

La Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per quanto qui rileva, che aveva riconosciuto S. L. e SP.Fr., colpevoli dei reati di lesioni colpose ed omicidio colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica ivi indicati, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, dichiarava non doversi procedere nei confronti del primo per i reati di cui al capo E ed F (omicidio colposo nei confronti di C. F. e di A.M., lavoratori riscontrati affetti da adenocarcinoma polmonare)

<sup>1</sup> In merito sulla sussistenza del nesso causale v. da ultimo Cass. IV pen., 21 novembre 2014, n. 11128, in *Mass. Foro it.*, 2015.

e nei confronti del secondo per il reato di cui al capo F), in quanto estinti per sopravvenuta prescrizione e rideterminava la pena inflitta per i residui reati B bis e D1 nei confronti di S.; B bis per Sp. (omicidio colposo nei confronti di M.G. e SI.Gi., deceduti per mesotelioma pleurico, quest'ultimo addebitato esclusivamente al S.) rispettivamente, in anni due di reclusione per S. ed in anni uno mesi cinque di reclusione per Sp., con i benefici di legge per entrambi gli imputati e la nuova quantificazione delle provvisionali.

I reati per i quali è intervenuta sentenza di condanna erano stati contestati al S. ed allo Sp. nella qualità di direttori degli stabilimenti della società Philips spa, poi Philips Lighting srl, sito in (omissis), esercente l'attività di produzione di lampadine e tubi fluorescenti, rispettivamente dal 1972 all'agosto 1980, dal settembre 1980 all'aprile 1984.

Trattasi del reato di omicidio colposo aggravato nei confronti del lavoratore M.G. deceduto il (omissis) per mesotelioma pleurico, dipendente presso la predetta società dal (omissis), contestato ad entrambi gli imputati, e del reato di omicidio colposo aggravato nei confronti della lavoratrice SI.Gi., deceduta il (omissis), anch'ella per mesotelioma, che aveva svolto l'attività presso lo stabilimento di (omissis).

La pronuncia di prescrizione è intervenuta con riferimento ai reati di omicidio colposo nei confronti di C.F., deceduto per adenocarcinoma polmonare il (omissis), che aveva lavorato presso lo stabilimento di (omissis) (da cui è stato assolto già in primo grado Sp.Fr.) e nei confronti di A.M., deceduto il (omissis) per adenocarcinoma polmonare, il quale aveva lavorato alle dipendenze della società dal (omissis).

In particolare, la Corte territoriale è partita dalla premessa in fatto secondo la quale è incontestato che i quattro lavoratori con riferimento ai quali erano stati contestati i reati di omicidio colposo avevano lavorato per un lungo periodo in entrambi gli stabilimenti Philips di (omissis) e che erano deceduti per malattie, per così dire, "firmate" dall'amianto.

Ciò premesso, dopo aver ricostruito le singole posizioni delle vittime, ha affrontato innanzitutto le doglianze degli appellanti attinenti alle valutazioni in ordine al periodo in cui i consulenti del PM hanno ritenuto essersi completato il processo di induzione della malattia.

La Corte territoriale, basandosi sulla esistenza della diagnosi certa del mesotelioma maligno della pleura, diagnosticato nel (omissis) ad entrambi i lavoratori Si. e M., ha condiviso l'opinione del primo giudice che, in conformità alle conclusioni dei periti, partendo dal dato comunemente accettato nella comunità scientifica che l'asbesto è nei confronti del mesotelioma un cancerogeno completo, cioè dotato di azione sia iniziante che promuovente e dalla circostanza che entrambi i lavoratori erano stati esposti alla contaminazione ubiquitaria da amianto accertata dai consulenti sussistente negli stabilimenti Philips di (omissis) sino alla seconda metà degli anni 80, ha ritenuto la fondatezza della impostazione accusa-

toria basata sulla posizione di garanzia ricoperta dagli imputati in quel periodo, nella qualità di direttori degli stabilimenti Philips.

I giudici di merito hanno anche affrontato la delicata questione emersa nel corso del dibattimento di primo grado a causa della divergenza di opinioni tra i consulenti di parte ed i consulenti del PM sulla dose dipendenza del tumore polmonare e del mesotelioma, che aveva indotto il primo giudice a disporre perizia collegiale per verificare le soluzioni più accreditabili sulla base delle più recenti acquisizioni scientifiche, applicando tali soluzioni all'ambiente di lavoro ed alle patologie considerate nei capi di imputazione.

La sentenza impugnata, affrontando la questione del nesso causale, in conformità al primo giudice ed alle conclusioni del consulente del PM, ha ritenuto di aderire alla tesi scientifica della "dose dipendenza" o "multistadio" secondo cui le patologie tumorali (sia il carcinoma polmonare che il mesotelioma pleurico) devono considerarsi dose correlate, nel senso che il loro sviluppo appare condizionato dalla quantità di sostanza cancerogena inalata dal soggetto.

Sul punto è stato evidenziato, anche attraverso il richiamo alla sentenza di questa Corte, Sezione 4<sup>^</sup>, 24 maggio 2012, n. 33311, Ramacciotti ed altri, che, in base alla più aggiornata letteratura scientifica in materia ed ai risultati delle elaborazioni dei dati sui quali si fondano gli studi epidemiologici aventi ad oggetto il mesotelioma, sussiste una relazione di proporzionalità con la dose cumulativa e l'incidenza del mesotelioma e non vi sono elementi di contraddittorietà in grado di invalidare tali rilevazioni.

Risulta, pertanto, coerente con le formulazioni della relazione dose- risposta ( tra esposizione ad amianto ed incidenza/rischio di mesotelioma) l'assenza di una dose soglia al di sotto della quale l'inalazione di fibre di amianto non produce effetti nocivi sull'organismo.

Con riferimento alle esposizioni recenti, il giudice di appello, condividendo integralmente le valutazioni del primo giudice, in conformità alle conclusioni del consulente del PM, ritenute dotate di maggiore credibilità scientifica rispetto a quelle rassegnate dal collegio peritale, ha affermato la rilevanza delle esposizioni recenti, nel senso che la dose successiva (a quella di innesco) comporta un più rapido tasso di sviluppo della malattia in misura proporzionale all'entità dell'esposizione stessa.

Quanto alla valutazione compiuta sul punto dai periti in sede collegiale, che avevano ritenuto di ridotta entità la rilevanza delle esposizioni recenti, la Corte di appello ha rimarcato che tale conclusione era stata indotta dalle fuorvianti valutazioni di uno dei periti in merito ai livelli di contaminazione da amianto dello stabilimento di (omissis), contrastanti con gli accertamenti compiuti, dai quali era emerso che anche in quello stabilimento non erano state apportate cautele di portata tale (quali, ad esempio, l'installazione di impianti di aspirazione localizzata, l'utilizzo effettivo di mascherine...) in grado di ridurre drasticamente per i lavoratori esposti il rischio di inalazione di polveri contenenti le fibre di amianto.

Con riferimento alla morte dei lavoratori, esaminata in relazione a ciascuno di essi l'eventuale configurabilità di una ipotesi alternativa, quale causa del decesso, è stato affermato che la protratta esposizione lavorativa ad amianto era da stimarsi assolutamente preponderante rispetto ad eventuali ulteriori fonti di rischio e tale da determinare l'accelerazione del processo cancerogenetico con manifestazione del tumore più precocemente di quanto sarebbe potuto accadere se non si fosse verificata.

In conclusione, i giudici di merito hanno ritenuto che le malattie che hanno cagionato il decesso dei lavoratori fossero riconducibili alla prolungata esposizione lavorativa di questi alla inalazione di polveri di amianto presso gli stabilimenti della Philips e che di tali morti fossero responsabili gli imputati che, nella posizione di garanzia dagli stessi rivestita in quel periodo, avevano l'obbligo di adottare le norme cautelari elaborate per tutelare la salute dei lavoratori e prevenire qualsiasi danno agli stessi derivanti dalla produzione di polveri nello svolgimento del lavoro, essendo tali norme finalizzate anche alla prevenzione di malattie ignote al momento della loro elaborazione.

Prima di passare alla definizione del trattamento sanzionatorio, la Corte di merito affrontava la questione di legittimità costituzionale, già sollevata nel corso della discussione all'esito del giudizio di primo grado, anche con riferimento alla violazione del principio di ragionevolezza correlato al duplice innalzamento dei limiti edittali della pena previsti per il reato di cui all'art. 589 c.p., sui quali il legislatore è intervenuto con la l. 21 febbraio 2006, n. 102 (che ha innalzato da cinque a sei anni il limite superiore previsto dal secondo comma in materia di infortuni sul lavoro) e con il d.lgs. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla l. 24 luglio 2008 n. 125, che ha innalzato di un anno il minimo edittale, portandolo a 2, e di un ulteriore anno il massimo edittale, portandolo a 7 anni, per il reato di cui all'art. 589 c.p., secondo comma.

La difesa ha sostenuto che il sistema creato dal vigente art. 2 c.p., con specifico riferimento ai reati di evento, si pone in contrasto con all'art. 3 Cost. e 27 Cost., terzo comma, nella parte in cui la determinazione del tempus commissi delicti viene individuata nel momento della verifica dell'evento e non in quello nel quale è stata posta in essere la condotta che lo ha cagionato, così dando vita, per l'ipotesi di inasprimento del trattamento sanzionatorio nel periodo compreso tra condotta ed evento, all'applicazione retroattiva della disposizione di legge più sfavorevole.

Sul punto la Corte di merito, partendo dalla premessa che nel sistema vigente i reati di evento si perfezionano con il verificarsi dell'evento stesso, ha affermato che correttamente nella fattispecie il trattamento sanzionatorio era stato determinato facendo riferimento ai limiti edittali previsti per il reato de quo all'epoca in cui lo stesso si era perfezionato, coincidente con la data in cui si erano verificati i decessi delle persone offese.

In questo senso è stato evidenziato che nei casi di decessi correlati all'insorgenza di malattie professionali, in cui l'exitus spesso si determina a distanza di

tempo, rispetto al periodo in cui si sono verificate le condizioni per la sua insorgenza in ambito lavorativo, non è prospettabile l'applicazione retroattiva di una legge più sfavorevole ma l'applicazione della legge vigente al momento della consumazione del reato, che coincide con la morte della persona offesa.

La questione è stata, pertanto, ritenuta manifestamente infondata, non ravvisandosi violazioni dell'art. 3 Cost. e 27 Cost., terzo comma, in quanto gli imputati hanno subito lo stesso trattamento di tutti coloro che sono stati giudicati colpevoli del reato de quo e sono stati condannati alla pena prevista per il reato all'epoca in cui esso si è consumato con la morte delle persone offese. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati con il medesimo ricorso.

Con il primo motivo, in via preliminare, reiterano la questione di legittimità costituzionale sollevata davanti ad entrambi i giudici di merito, rilevando la contraddittorietà della motivazione, laddove il primo giudice aveva affermato che quanto proposto dalla difesa sarebbe stato rispondente ad una esigenza di giustizia sostanziale ma non era rilevante nel caso in esame in cui nella determinazione del trattamento sanzionatorio si sarebbe fatto scrupolo di parametrare la sanzione in modo da renderla compatibile sia con l'una sia con l'altra delle leggi succedutesi nel tempo, attraverso l'adozione di una pena compresa tra i minimi e i massimi sia dell'uno che dell'altra e comunque più vicina ai minimi di quella già vigente al momento della condotta.

Si sottolinea, altresì, che l'eccezione era stata formulata non in relazione alla disposizione novellata in quanto tale ma alla mancanza di disposizione di coordinamento con le condotte preesistenti alla novella, che raccordasse la condotta con l'evento.

Con il secondo motivo si dolgono innanzitutto della mancata rinnovazione, quantomeno parziale, del dibattito sotto due profili: l'omesso completamento della perizia collegiale alla luce della documentazione prodotta in sede di gravame, in quanto disponibile solo nell'ultima parte del 2013, attestante che circa il 20% delle patologie asbesto-correlate, con particolare riferimento ai carcinoma polmonari, ha origine extra lavorative, rendendo così opportuno una nuova valutazione nella prospettiva di una possibile quantificazione tra il tumore al polmone e l'ambiente; l'omessa riaudizione di uno dei periti collegiali, il prof. C., per il quale i verosimili livelli di inquinamento nelle officine Philips non avrebbero potuto avere alcun effetto causale circa l'insorgenza e l'accelerazione del processo patologico.

Sotto altro profilo lamentano che la sentenza impugnata, in adesione alla tesi del consulente del PM, con riferimento alla causalità individuale, aveva ritenuto sufficiente per la conferma della condanna la constatazione che l'amianto aveva aumentato il rischio di ammalarsi, in contrasto con i principi dettati dalla sentenza Franzese, che richiede un accertamento rigoroso sulla relazione causale individuale, condotto alla luce degli elementi concreti del fatto, attraverso l'esclusione di spiegazioni alternative, solo così passando dalla probabilità statistica espressa dalla legge di copertura alla probabilità logica.

L'approfondito accertamento della causalità individuale era tanto più necessario nel caso in esame in cui l'esposizione a rischio per il fattore asbesto fu sostanzialmente modesta in conseguenza del tipo di impiego del materiale operato presso i reparti di (omissis), costituendo lo stesso solo un componente dei dispositivi accessori allo scopo di impedire la dispersione dell'energia termica. La dispersione delle particelle fibrose era pertanto solo occasionale in quanto collegata all'usura dei predetti dispositivi o alle operazioni di adattamento e modifica dei pezzi per adattarli alle necessità contingenti.

Si sostiene, pertanto, che nel caso di specie, come rilevato da uno dei periti, non era dato sapere se vi fosse un rischio reale e mancavano concrete circostanze idonee a superare l'incertezza circa l'epoca di insorgenza della malattia e circa l'effettiva incidenza su di essa delle esposizioni al fattore di rischio nel periodo in cui gli imputati avevano rivestito una posizione di garanzia.

## DIRITTO

I ricorsi sono infondati.

In via preliminare va esaminata la questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti, già disattesa in sede di merito.

In disparte il rilievo che la pena applicata non risulta illegale perchè è comunque ricompresa nei limiti edittali prevista dalla norma, da ritenere applicabile comunque osservato la correttezza della decisione del giudice di merito che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità, evidenziando che per il trattamento sanzionatorio doveva comunque aversi riguardo a quello vigente al momento della consumazione del reato: cioè al momento dell'evento lesivo.

Non vi è quindi ragione di evocare l'art. 2 c.p., quarto comma, per il rilievo assorbente che questo fa riferimento al tempo in cui è stato commesso il reato e cioè a quello in cui si è consumato.

È cioè rispetto al momento della consumazione del reato che potrebbe porsi una questione di applicazione di una normativa in ipotesi più favorevole che sia sopravvenuta.

Quindi è al momento della consumazione che bisogna avere riguardo alla normativa applicabile e rispetto a tale momento può in ipotesi porsi una questione di applicazione di normativa sopravvenuta.

Ciò che qui deve escludersi, con conseguente manifesta infondatezza in fatto della questione di costituzionalità.

Sul punto, possono rinvenirsi anche puntuali richiami nella giurisprudenza di questa Corte.

È utile, esemplificando, la sentenza della Sezione 1<sup>^</sup>, 11 maggio 2006, Caffo, rv. 234284) che, in occasione della trasformazione da contravvenzione in delitto ad opera della legge n. 155 del 2005 della violazione delle prescrizioni inerenti alla

misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno, ha ritenuto applicabile la novella nell'ipotesi di frequentazione abituale di pregiudicati anche quando solo uno degli episodi integranti l'abitudine della condotta si era verificato dopo l'entrata in vigore della legge meno favorevole.

Nel caso in questione la Suprema Corte ha appunto ritenuto non operante la regola di cui dell'art. 2 c.p., quarto comma, sulla base dell'osservazione che il reato si sarebbe consumato nella vigenza della legge posteriore, poichè proprio l'ultimo comportamento materiale, segnando la cessazione dell'abitudine della condotta, avrebbe per l'appunto determinato l'effettiva consumazione del reato.

Utili riferimenti possono ricavarsi dalla disciplina degli atti persecutori, previsti e puniti dall'art. 612 bis c.p., introdotto con il d.l. n. 11 del 2009, convertito dalla l. n. 38 del 2009: non è dubitabile la configurabilità del reato quanto uno degli eventi alternativi che integrano la fattispecie cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero, in alternativa, ingenerare nella vittima un fondato timore per la propria incolumità ovvero, sempre in alternativa, costringere la vittima stessa ad alterare le proprie abitudini di vita: cfr. anche Sezione 5<sup>^</sup>, 22 giugno 2010, Proc. Rep. Trib. Napoli in proc. D.G.; nonchè, Sezione 5<sup>^</sup>, 19 maggio 2011, L si sia verificato nella vigenza della norma incriminatrice, pur se la condotta materiale di minaccia e/o di molestia si sia svolta integralmente prima dell'entrata in vigore di tale norma incriminatrice.

Passando agli altri motivi del ricorso, quanto alla mancata rinnovazione, almeno parziale del dibattimento, attraverso la nuova escussione in dibattimento di uno dei periti collegiali e l'integrazione della perizia collegiale, nei termini sopra indicati, la censura difensiva non corrisponde all'argomentata motivazione sul punto e non tiene evidentemente conto dei limiti dell'istituto della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Sulla mancata riaudizione di uno dei periti collegiali, va premesso, in fatto, che il prof. Co., distinguendo la situazione ambientale presente nei due stabilimenti, aveva affermato che in quello di (omissis), considerata la modernità degli impianti e la presenza di un sistema di ventilazione ambientale, non era verosimilmente ipotizzabile l'esistenza di una contaminazione ambientale rilevante ed ubiquitaria dello stabilimento.

La Corte territoriale, richiamando la sentenza del primo giudice, ha innanzitutto posto in evidenza la sussistenza di un errore nella metodologia adottata dal perito (l'utilizzo di valori presenti nella letteratura scientifica osservati in attività che non utilizzavano l'amianto come materia prima), che aveva portato ad una sottovalutazione dei valori effettivi di esposizione nello stabilimento di (omissis) e, contemporaneamente, ad una sopravvalutazione dell'ammmodernamento degli impianti, che ne avevano condizionato le conclusioni.

Nello stesso senso è stato rimarcato l'errore grossolano commesso dal perito nel valorizzare la presenza di impianti di ventilazione a pavimento i quali, soffiando verso l'alto creano un ricircolo dell'aria che, ben lungi da determinare un abbat-

timento dei livelli di polverosità ( come avrebbero potuto fare gli impianti di aspirazione localizzata, non presenti in nessuno degli stabilimenti di (omissis)), diffonde nell'ambiente le particelle di amianto contenute nella polvere, con l'effetto di aumentare le micidiali fibre e, conseguentemente, di innalzare i livelli di esposizione ad esse dei lavoratori addetti.

Richiamando, poi, ulteriori elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale, i giudici di appello hanno valorizzato l'ulteriore dato della utilizzazione di apparecchi ad aria compressa per effettuare le pulizie, che contribuiva a mantenere rilevante ed ubiquitaria la contaminazione ambientale, ed il contenuto del parere prodotto dalla parte civile Inail sulla valutazione dell'esposizione ad amianto in caso di utilizzo di indumenti di protezione contro il calore, come quelli adottati dai lavoratori degli stabilimenti Philips.

La sentenza si è, altresì, soffermata sull'asserita lesione della dialettica processuale e del diritto di difesa, eccepita con l'atto di appello in ordine alle modalità di discussione in dibattimento della perizia, escludendo, attraverso una scrupolosa ricapitolazione delle "tappe" durante le quali si era proceduto alla discussione dell'elaborato peritale, la violazione del contraddittorio tra gli esperti e del diritto di difesa.

In questa prospettiva è stato evidenziato che la discussione della perizia collegiale è stata svolta nel corso delle udienze ivi indicate e che quando i periti non si erano presentati al dibattimento fissato per l'esame dei consulenti di parte, si era proceduto, allo scopo di non pregiudicare l'economia e la celerità del processo, all'audizione del consulente del PM, le cui osservazioni sull'elaborato peritale erano state trascritte ed il materiale, oggetto della sua esposizione, contenuto in una chiavetta USB, consegnata dallo stesso, era stato riprodotto su un CD ed inserito nel fascicolo messo a disposizione di tutte le parti.

A dimostrazione della insussistenza della lesione del contraddittorio, è stato, infine, rimarcato che all'udienza del 4 maggio 2011 i tre periti collegiali avevano dato atto di aver preso atto della predetta documentazione relativa alle osservazioni del dott. Mi. e che tale esposizione era stata di interesse ai fini della loro relazione.

Quanto alla richiesta di integrazione della perizia collegiale, alla luce di recenti pubblicazioni scientifiche sulla origine extra lavorativa delle malattie asbesto correlate va, innanzitutto, evidenziato in fatto che dalla sentenza non emerge tale richiesta.

In ogni caso, le doglianze si palesano infondate, innanzitutto, perchè si risolvono in censure di merito afferenti la valutazione operata dal giudice di merito delle risultanze della perizia tecnica di ufficio, che sfugge al sindacato di legittimità, in quanto la motivazione in proposito fornita dalla Corte di appello, come sopra esposta, appare logica e ampiamente articolata.

Va in proposito ricordato, innanzitutto, che per assunto pacifico, la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale rispetto

all'abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l'indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi in primo grado, onde la rinnovazione *ex art. 603 c.p.p.*, primo comma, è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, secondo la sua valutazione discrezionale, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.

Tale condizione, legittimante (*rectius*, imponente) la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, si verifica quando i dati probatori già acquisiti siano incerti nonchè quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (va da ultimo, Sezione 6<sup>^</sup>, 13 gennaio 2015, Leoni, rv. 262620).

Anzi, in questa prospettiva, derivandone la coerente conseguenza che, se è vero che il diniego dell'eventualmente invocata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deve essere spiegato nella sentenza di secondo grado, la relativa motivazione (sulla quale nei limiti della illogicità e della non congruità è esercitabile il controllo di legittimità) può anche ricavarsi per implicito dal complessivo tessuto argomentativo, qualora il giudice abbia dato comunque conto delle ragioni in forza delle quali abbia ritenuto di potere decidere allo stato degli atti (tra le altre, Sezione 6<sup>^</sup>, 13 dicembre 2013, Coppola, rv. 259983).

Qui, il giudicante ha fornito adeguata giustificazione del mancato esercizio del potere di rinnovazione, non apprezzandosi quella situazione di incertezza ai fini del decidere che, sola, lo avrebbe consentito (anzi, addirittura imposto).

Passando alla trattazione dell'altro profilo di doglianza, va rilevato che le censure proposte concentrano i rilievi esclusivamente sulla carenza di motivazione in merito all'affermato nesso di causalità tra l'esposizione dei lavoratori all'amianto e gli eventi lesivi oggetto di contestazione (mesotelioma pleurico ed adenoma polmonare).

La sentenza ha, invece, ricostruito con meticolosa attenzione gli elementi in grado di supportare il necessario nesso eziologico tra la morte dei lavoratori e l'esposizione lavorativa, rispettando il principio più volte richiamato da questa Corte, secondo il quale per potere addebitare l'evento dannoso qui la morte dei lavoratori sulla base della ipotizzata esposizione lavorativa al titolare della posizione di garanzia, prima ancora di poter articolare un giudizio sui profili di colpa, occorre che la dinamica del sinistro possa essere ricostruita con certezza.

Ciò che nella fattispecie in esame è stato puntualmente fatto confermando l'ipotesi accusatoria ed escludendo la coesistenza di un'alternativa ipotesi eziologica, idonea ad escludere gli addebiti di responsabilità, in quanto conducente ad una situazione di dubbio irresolubile sullo sviluppo causale degli accadimenti, che appunto giustifica l'adozione della pronuncia assoluta (Sezione 4<sup>^</sup>, 15 dicembre 2010, Proc. gen. App. Firenze ed altri in proc. Lenzi).

La Corte di merito ha, innanzitutto, esaminato la questione dell'affidabilità delle diagnosi delle malattie che hanno provocato il decesso delle persone offese ed ha verificato il possibile intervento di fattori di rischio alternativi all'amianto, esclu-

dendo, per ciascuna di esse, in concreto, la sussistenza di eventuali ulteriori fonti oncogene.

La sentenza ha, poi, affrontato, il tema, discusso anche in ambito scientifico, afferente l'individuazione delle dosi di amianto eziologicamente rilevanti nell'insorgenza e nello sviluppo delle patologie asbesto-correlate.

La Corte territoriale, condividendo le conclusioni del primo giudice, fondate sulle perizia del consulente del PM, ha affermato l'esistenza di una precisa relazione tra l'entità della esposizione ad amianto e l'incidenza di mesotelioma.

Sul punto sono state riportate per esteso le conclusioni del citato perito secondo il quale gli studi epidemiologici hanno fornito evidenze inconfutabili del fatto che la relazione dose risposta è un dato fortemente acquisito nella comunità scientifica, espresso anche attraverso una formula matematica, essendo stato dimostrato che l'incidenza di mesotelioma aumenta con il trascorrere del tempo dall'inizio dell'esposizione ma l'intensità o livello di esposizione determina quanto di incidenza si riesca a raggiungere in un certo arco di tempo.

Il che significa che dosi maggiori comportano una maggiore occorrenza di eventi a parità di tempo trascorso dall'inizio della esposizione oppure analogamente comportano che la stessa occorrenza di eventi si verifichi precocemente rispetto al tempo trascorso dall'inizio della esposizione.

È stato evidenziato, inoltre, in conformità a quanto rilevato dal consulente del PM, che risulta coerente con le formulazioni della relazione dose risposta (tra esposizione ad amianto ed incidenza/rischio di mesotelioma maligno) l'assenza di una dose soglia priva di rischio (una dose al di sotto della quale vi sia assenza di effetto).

Tali conclusioni sono state poste a confronto, oltre che con quelle dei consulenti di parte, con la perizia collegiale disposta dal giudice di primo grado, i cui risultati sono stati dialetticamente discussi nel corso del processo di primo grado.

Il fulcro del dibattito, riportato scrupolosamente nella sentenza, è stato incentrato principalmente sulla rilevanza causale delle dosi successive a quelle di innesco.

I periti collegiali, anche alla luce dei singoli casi, oggetto del presente procedimento, hanno affermato la irrilevanza delle esposizioni successive e/o recenti, sostenendo che le esposizioni aggiuntive più recenti, soprattutto se di ridotta entità, non giocano un ruolo di rilievo nel determinare incrementi di rischio e ciò anche in rapporto alla biopersistenza delle fibre di amianto nell'organismo, dove possono rimanere attive e presenti per numerosi anni. Secondo tale teoria, l'incidenza di mesotelioma è direttamente proporzionale alla dose, ma è proporzionale alla latenza elevata al quadrato o al cubo, e, pertanto, il fattore chiave per il mesotelioma sarebbe la latenza, non la dose, con la conseguenza che solo le esposizioni iniziali sono importanti, mentre quelle successive non hanno rilevanza.

Prima di esaminare la validità scientifica di tale teoria, rispetto a quella fatta propria del consulente del PM, i giudici di appello hanno esaminato le situazioni particolari di ciascun lavoratore, confutando la tesi sopra esposta sul rilievo che era partita dall'erroneo presupposto della sovrapposibilità delle diverse vicende

in esame, ognuna caratterizzata, invece, da variabili individuali idonee a determinare differenze anche sensibili sulla prognosi, ivi dettagliatamente spiegate. È stata, poi, disattesa la validità scientifica di tale teoria, alle luce delle dichiarazioni rese dal consulente del PM, il quale ha sottolineato che la intensità, durata e dose cumulativa (prodotto di intensità e durata) rappresentano l'esposizione ad amianto mentre la latenza non rappresenta l'esposizione ma il trascorrere della vita per gli esposti, lo scorrere del tempo, prima che si manifestino e possano essere percepiti i sintomi che portano alla diagnosi della malattia.

Il ruolo della latenza è, pertanto, di agire come "peso" applicato ai periodi esposizione: in altri termini, questo "peso" va considerato come proporzione di tempo libero da malattia che viene perduto a causa di quella particolare fase di esposizione (ad, esempio, gli ultimi dieci anni) da ogni soggetto che sviluppa il mesotelioma. I giudici di merito hanno, pertanto, motivatamente accolto la teoria che fa leva sulla legge scientifica nota come "modello multistadio della cancerogenesi", secondo cui la formazione del cancro è un'evoluzione a più stadi, la cui progressione è favorita dalle successive esposizioni al fattore cancerogeno: con la conseguenza che l'aumento della dose di amianto inalata, è in grado di accorciare la latenza della malattia e di aggravare gli effetti della stessa.

Pertanto, secondo la teoria multistadio, il tumore polmonare rappresenta una patologia "dose-correlata", ossia il cui sviluppo, in termini di rapidità e gravità, è condizionato dalla quantità di fattore cancerogeno inalato.

Ciò consente di ritenere che, a prescindere dal momento esatto in cui la patologia è insorta, tutte le esposizioni successive e tutte le dosi aggiuntive devono essere considerate concause poichè abbreviano la latenza e dunque anticipano l'insorgenza della malattia o l'aggravano, con l'effetto pratico che i titolari della posizione di garanzia, tenuti cioè a proteggere i lavoratori esposti all'inalazione delle fibre di amianto, indipendentemente dal momento di assunzione della posizione di garanzia e dalla durata della loro carica (purchè operativa durante il periodo di esposizione all'amianto dei lavoratori ammalatisi e poi deceduti), possono essere ritenuti responsabili, sull'assunto che la loro condotta omissiva colposa avrebbe ridotto i tempi di latenza della malattia, nel caso di patologie già insorte, oppure accelerato i tempi di insorgenza, nel caso di affezioni insorte successivamente.

Ciò premesso la motivazione non si palesa manifestamente illogica nè presenta vuoti motivazionali.

Questa Corte, in più occasioni, nel caso delle morti derivanti da malattie correlate all'esposizione dell'amianto, ha posto in evidenza le difficoltà a livello probatorio sulla sussistenza del nesso causale che deve intercorrere tra il fatto dannoso ed il pregiudizio subito dal lavoratore ed ha affermato che lo stesso va dimostrato in giudizio in modo diretto e specifico per ogni singolo caso ( v.

Sezione 4<sup>^</sup>, 10 giugno 2010 n. 38991, Quagliari ed altri, 17 settembre 2010 n. 43786, Cozzini ed altri e, da ultimo, 21 novembre 2014, n. 11128/15, Lemetti ed altri).

Nel caso di esposizione all'amianto esiste, infatti, la dimostrazione in termini generali dell'effettiva pericolosità della sostanza ( che manca per esempio, con riferimento ad altre sostanze) ed il problema riguarda solo l'accertamento del nesso causale nel caso specifico, laddove tanti lavoratori sono "legati" solo da una questione comune, per essere stati esposti all'amianto, ma per il resto, ognuno presenta, percorsi di vita e di esperienza diversi.

Nei casi, come questi, di provata pericolosità è chiaro che le prove scientifiche possono fornire solo le premesse per inferenze indirette relative ai singoli casi particolari.

Si tratta di un settore in cui il problema della prova scientifica è esploso con particolare evidenza.

E quando, come nel caso in esame, le teorie scientifiche di spiegazione causale siano antagoniste tra di loro, non è consentito al giudice defilarsi con un "non liquet", ma è suo compito dare conto, con la motivazione, della legge scientifica che ritiene più convincente ed idonea o meno a spiegare l'efficacia causale di una determinata condotta, tenendo conto sempre di tre parametri di valutazione:

- a) il ragionamento epistemologico deve essere ancorato ad una preventiva dialettica tra le varie opinioni;
- b) il giudice non crea la legge, ma la rileva;
- c) il riconoscimento del legame causale deve essere affermato al di là di ogni ragionevole dubbio.

Come emerge da quanto sopra esposto, la Corte territoriale si è attenuta strettamente a tali principi, approfondendo, nel contraddittorio tra i periti, il delicato tema del nesso causale.

Su questo sfondo di carattere generale va esaminata la censura proposta con il ricorso con la quale si sostiene l'insussistenza di un rischio da reale da contaminazione e la mancanza di concrete circostanze idonee a superare l'incertezza circa l'epoca di insorgenza della malattia e circa l'effettiva incidenza su di essa delle esposizioni al fattore di rischio nel periodo in cui gli imputati avevano rivestito una posizione di garanzia.

L'esame di tale censura impone alcune considerazioni di carattere preliminare. Non può essere posto in dubbio che la prova del nesso di causalità tra la condotta e l'evento deve fondarsi, oltre che sulla presenza di una legge scientifica, anche sul criterio della probabilità logica.

Il che vuoi dire che, pur in assenza di un coefficiente statistico prossimo alla certezza, facendo appello al ragionamento inferenziale in tema di prova indiziaria di cui all'art. 192 c.p.p., secondo comma, oltre che alla regola generale in tema di valutazione della prova, il legame causale potrà essere accertato con riferimento a criteri di elevato grado di credibilità razionale e previa esclusione dell'efficienza causale di meccanismi eziologici alternativi.

In sostanza, in presenza di conoscenze scientifiche induttive generalizzanti che

consentono di affermare la frequenza dell'evento in presenza di determinate condizioni, solo in modo percentualmente probabilistico, il ragionamento causale potrà essere sorretto da argomenti logici (probabilità logica), valutando l'assenza di operatività di fattori causali alternativi. Si può desumere da ciò che, sebbene la legge scientifica di copertura non sia l'unica spiegazione della causalità, la sua presenza deve però sempre essere riscontrata, in quanto la spiegazione causale generalizzante è strumento per addivenire all'accertamento della verità oltre ogni ragionevole dubbio.

In non pochi casi la legge scientifica trova fondamento in un vero e proprio "sapere scientifico" che è uno strumento al servizio del giudice e veicolato nel processo attraverso l'opera dei periti e dei consulenti.

E quando la ricerca della legge di copertura, nella valutazione della sussistenza del nesso di causalità, deve attingere al "sapere scientifico", la funzione strumentale e probatoria di quest'ultimo impone al giudice di valutare dialetticamente le specifiche opinioni degli esperti e di motivare la scelta ricostruttiva della causalità, ancorandola ai concreti elementi scientifici raccolti.

Una opzione ricostruttiva fondata sulla mera opinione del giudice attribuirebbe a questi, in modo inaccettabile, la funzione di elaborazione della legge scientifica e non, invece, come consentito, della sola utilizzazione.

In effetti, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice ha la possibilità di scegliere, fra le varie tesi prospettate da differenti periti di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purchè dia conto, con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicchè, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poichè si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Sezione 4<sup>a</sup>, 20 aprile 2010, Bonsignore).

In definitiva, può ritenersi che il sapere scientifico costituisce un indispensabile strumento al servizio del giudice di merito, che è chiamato ad esprimere un giudizio critico sulle valutazioni compiute nel processo, attraverso la motivazione della sentenza.

Così definito il ruolo del giudice di merito nell'ammissione e nella valutazione della prova scientifica, appare opportuno chiarire i limiti del controllo di legittimità.

La questione della attendibilità delle generalizzazioni scientifiche e del metodo della loro applicazione attiene alla sfera del fatto.

Ne consegue che il giudizio della Cassazione non riguarda l'affidabilità della legge scientifica, ma la razionalità, la logicità dell'itinerario compiuto dal giudice di merito nell'apprezzare la validità del sapere scientifico e nell'utilizzarlo nell'inferenza fattuale.

Quando il sapere scientifico non è consolidato o non è comunemente accettato perchè vi sono tesi in irrisolto conflitto, spetta comunque al giudice di merito prescegliere quella da preferire.

La Corte di cassazione, rispetto a tale apprezzamento, non deve stabilire se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia spiegata in modo razionale e logico.

Ne consegue che alla Corte di cassazione, chiamata a giudicare dell'apprezzamento sviluppato in motivazione dal giudice di merito sulla prova scientifica e sulla teoria scientifica che ha inteso privilegiare, non compete certamente stabilire se tale teoria sia esatta e condivisibile: la Corte, infatti, non ha la competenza o la qualificazione per stabilire se la legge scientifica utilizzata sia affidabile o no, mentre può e deve limitare il proprio vaglio alla spiegazione razionale fornita in proposito dal giudice in termini, Sezione 4<sup>^</sup>, 30 settembre 2008, parte civile Rizza ed altri in proc. Codega ed altri.

Il controllo che la S. C. è chiamata ad esercitare attiene, pertanto, alla razionalità delle valutazioni che il giudice deve esprimere, in quanto la Corte di cassazione, come sopra evidenziato, non è giudice del sapere scientifico e non detiene proprie conoscenze privilegiate.

Venendo al caso in esame, appare opportuno precisare a chiare lettere che non spetta al giudice di legittimità dire una parola definitiva sulla eziologia delle patologie da esposizione all'amianto.

Tutte le decisioni intervenute sul tema, a ben vedere, vanno allora apprezzate tenendo conto dei sopra precisati confini del sindacato di legittimità, che è limitato a verificare la congruità della spiegazione "eziologica" fornita dal giudice di merito, al quale solo compete "scegliere" la tesi scientifica da privilegiare.

Nessuna di queste decisioni, quindi, può essere intesa come affermativa di una presa di posizione "di merito" sul meccanismo eziologico di insorgenza della malattia dipendente dall'esposizione dell'amianto, giacchè trattasi di pronunce che si sono limitate a condividere o meno il ragionamento logico seguito dal giudice di merito chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità dei titolari della posizione di garanzia e, a tal fine, a recepire l'una o l'altra tesi sulla insorgenza della malattia con particolare riferimento alla dimostrabilità della rilevanza eziologica dell'effetto acceleratore dell'esposizione protratta all'amianto cfr., oltre alle sentenze di epoca più recente, sopra citate, v.tra le altre, Sezione 4<sup>^</sup>, 11 luglio 2002, Macola ed altro; Sezione 4<sup>^</sup>, 15 maggio 2003.

Sezione 4<sup>^</sup>, 22 novembre 2007, Biasotti ed altri; Sezione 4<sup>^</sup>, 11 aprile 2008, Mascarin ed altri.

Da questo consolidato orientamento si è discostata, come sostenuto da autorevole dottrina, rimanendo però isolata, proprio la sentenza citata dalla Corte di appello, Sezione 4<sup>^</sup>, 24 maggio 2012, Ramacciotti ed altri, che, sembra aver operato una scelta di campo a proposito della inattendibilità della c.d. frigger dose, contrapposta alla validità di quella che indica il mesotelioma come patologia dose-dipendente.

Ed è proprio alla luce di tali principi che può affermarsi che Corte di merito ha fornito un'adeguata motivazione in relazione all'accertamento del legame causale tra le condotte omissive degli imputati ed i decessi per mesotelioma pleurico ed adenoma polmonare.

Il problema della prova scientifica assume precipua rilevanza nei processi come questo in esame, in cui l'accertamento del fatto non può essere articolato sulla base del sapere diffuso, perchè vi sono tesi in conflitto o si è in presenza di problemi causali nuovi, laddove si fa riferimento alla contrastata tesi della dose dipendenza ed a quella della rilevanza delle esposizioni al fattore oncogeno "successive" e/o recenti.

È noto, infatti, che il problema dell'effetto acceleratore si scompone in due sottoproblemi in relazione all'attribuzione del fatto ad imputati che hanno agito in tempi diversi: l'accelerazione dei processi di iniziazione; l'abbreviazione dei periodi di latenza tra l'iniziazione e la formazione della prima cellula patologica. È vero, come sostenuto dalla difesa, che non esiste una legge scientifica di carattere universale che consenta di definire con precisione e con sicura affidabilità meccanismi causali del mesotelioma e che confermi l'effetto acceleratore delle ulteriori esposizioni, ma non è possibile ritenere che l'utilizzazione di una legge scientifica imponga che essa abbia riconoscimento unanime.

Le stesse Sezioni unite con la sentenza 25 gennaio 2005, n. 9163, Raso hanno avuto modo di affermare che le acquisizioni scientifiche cui è possibile attingere nel processo penale sono quelle più generalmente accolte e più condivise, non potendosi pretendere l'unanimità alla luce della diffusa consapevolezza della relatività e mutabilità del sapere scientifico.

Ciò che rileva, nei processi come quello in esame, caratterizzati dalla mancanza di una legge a carattere universale, ai fini della sussistenza del nesso di causalità, in conformità agli insegnamenti delle Sezioni unite, 10 luglio 2002, n. 30328, Franzese, è che non vi siano altri decorsi causali in grado di spiegare il fatto.

È possibile, infatti, anche in tale ipotesi superare nell'ambito del giudizio concreto la probabilità statistica per giungere ad un giudizio di certezza, espresso in termini di credibilità razionale.

L'itinerario argomentativo va quindi rapportato alla peculiarità del caso, laddove devono essere evidenziate le contingenze del caso concreto.

E tale itinerario è stata compiutamente seguito nella sentenza impugnata, che, prima si è soffermata sull'affidabilità delle diagnosi di mesotelioma pleurico ed adenocarcinoma polmonare e poi, proseguendo nel percorso argomentativo, ha escluso, caso per caso, la possibile sussistenza di cause alternative all'amianto- ivi compreso il fumo da sigaretta, che aveva interessato per un periodo limitato due dei lavoratori - in grado di spiegare l'insorgenza delle patologie delle persone offese.

Solo esaurita tale fase, i giudici di appello hanno concentrato la loro attenzione sul discusso problema della individuazione delle dosi di amianto eziologicamente rilevanti nell'insorgenza e nello sviluppo delle patologie asbesto correlate e su